



COMUNE DI CASTELTERMINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del Registro Data 6/9/2016	OGGETTO: Prelievo e trattazione del punto dell' odg integrativo prot, n. 18110 del 31/8/2016 avente ad oggetto " Approvazione schema di regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio integrato dei rifiuti .
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno Duemilasedici addì sei del mese di settembre alle ore 17,00 e seguenti, in seduta pubblica, ordinaria di prima convocazione, nel Comune di Casteltermini e nella Sala Consiliare, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, giusta nota prot. n. 17942 del 30.08.2016 e O.d.G. integrativo prot. n. 18110 del 31.08.2016, si è riunito il Consiglio Comunale, ed i Signori Consiglieri risultano assenti/presenti, alla trattazione del punto in oggetto, per come segue:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
Nicastro	Gioacchino	P	
Cannella	Gerlando Calogero	P	
Dolore	Vincenzo		A
Faraone	Vincenzo Antonio	p	
Cordaro	Carmela Maria	P	
Cordaro	Orsola Vincenza Rita		A
Scozzari	Carmelo	P	
Giuliano	Maurizio	P	
Puccio	Vincenzo	P	
Minardi	Pietro	P	
Capozza	Francesco		A
Sciarrabone	Carmelo		A
Capozza	Calogero	P	
Genuardi	Carmelo		A
Di Gregorio	Calogero		A

Presenti : 9

Assenti: 6

Sono presenti il Sindaco, Avv. Alfonso Sapia e l'Assessore Ins. Vincenzo Di Piazza.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro.

Orlando



COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : approvazione schema di regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio integrato dei rifiuti urbani,

Iniziativa della proposta: il responsabile di P.O. n.3
Geom. Michele Reina

Firma _____

Ufficio proponente: Igiene – Sanità e
Servizi Cimiteriali

Atti allegati alla proposta:

1. Ordinanza del Presidente della Regione
n.5/rif del 07/06/2016
2. Schema di regolamento per la gestione dei rifiuti
e del servizio integrato dei rifiuti urbani
trasmesso dalla SRR ATO 4 AG EST

ATTESTAZIONE

Cap. _____ art. _____

N. _____ impegno _____

Somma stanziata €. _____

Agg. per Imping. € _____

Dedot. per storni € _____

Fondo disponibile € _____

Pag. per impegni € _____

Riman. Disponibile € _____

Addi _____

Il Ragioniere Capo _____

DECISIONE di _____

Approvata il _____ N _____

Con le seguenti modifiche _____

- Rinvia il _____
- Respinta il _____

TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO:

- **Che** il Presidente della Regione con **Ordinanza n. 05/Rif. del 7/6/2016** all'art. 1 ha disposto, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.LGS. 3/4/2006 n. 152, "*... il ricorso temporaneo ad una forma speciale di gestione dei rifiuti...., per il periodo dal 7 giugno 2016 al 30 novembre 2016, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale, e al fine di consentire l'immediata attuazione dell'implementazione impiantistica regionale nonché del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla L.R. 9/2010...di reiterare con modifiche gli effetti dell'ordinanza n. 1/Rif del 14/1/2016, n. 3/Rif. e n. 4 Rif del 31/5/2016, ...in deroga alla normativa nazionale e regionale vigente*";
- **Che** in particolare l'art. 3 della citata Ordinanza n. 5/Rif. del 7/6/2016 prescrive, al comma 1, l'adozione o adeguamento, da parte dei Sindaci e i Consigli Comunali, entro e non oltre il **7 luglio 2016**, del Regolamento comunale per la raccolta differenziata che tenga conto sia dei progressivi aggiornamenti normativi sia di quanto si rende necessario attuare con l'avvio immediato del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti differenziati imposto in forza della predetta ordinanza e , al comma 2, di procedere entro il 15 luglio 2016 ad inviarne una copia al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- **Che** la SRR ATO 4, con nota prot. n 205 del 27/06/2016 assunta al protocollo del comune al n. 12682 del 28-06-2016 ha trasmesso uno schema di Regolamento comunale per la raccolta differenziata";
- **Che** il suddetto schema di regolamento prevede la regolamentazione dei servizi di igiene ambientale, quali il sistema di raccolta porta a porta spinto, la pratica del compostaggio domestico, lo spazzamento, e altri servizi accessori così come previsti nel piano di intervento predisposto da questa amministrazione e oggi in fase di aggiudicazione presso l'Urega di Agrigento;

CONSIDERATO

- **Che** il Comune di Casteltermini ha approvato, con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/07/2015, il progetto esecutivo del piano di intervento, approvato con Decreto del Dirigente Generale (D.D.G.) del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti n.5 del 12/01/2015, redatto in conformità alle linee di indirizzo emanate dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per l'attuazione della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. riguardante la gestione integrata dei rifiuti che prevede l'affidamento del servizio di igiene ambientale per la durata di sette anni mediante gara espletata dall'UREGA di Agrigento con procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- **Che in particolare** in data 07/08/2015 è stata trasmessa la relativa documentazione all'UREGA di Agrigento per l'avvio delle procedure di gara, in ottemperanza all'art.47, comma 20 della Legge di stabilità regionale del 28/01/2014, n.5 che ha fissato la data di scadenza per la presentazione delle offerte per il 29/04/2016 e, allo stato attuale è la commissione di gara sta esaminando le offerte pervenute per addivenire all'aggiudicazione;
- **Che** è presumibile, salvo cause impreviste ed imprevedibili non imputabili a questa amministrazione, che si possa pervenire all'individuazione del nuovo soggetto gestore entro la fine dell'anno, e comunque nel giro di pochi mesi;
- **Che** in particolare, il piano di intervento predetto, prevede che l'aggiudicatario presenti una carta di servizi contenente le modifiche e le migliorie presentate in sede di offerta di gara che dovranno essere inserite nel nuovo regolamento per la gestione del servizio di raccolta trasporto e spazzamento e altri servizi accessori nel comune;

- **Che** pertanto la versione definitiva del regolamento sarà approvata dal consiglio comunale successivamente all'aggiudicazione del nuovo sistema di raccolta porta a porta per il quale si sta svolgendo la gara presso l'Urega di Agrigento;

RITENUTO

- Necessario e urgente, ai fini degli adempimenti prescritti nella citata Ordinanza Presidenziale n. 05/RIF del 7/6/2016, procedere con l'adozione e approvazione di uno schema di regolamento comunale per la raccolta differenziata entro la data prescritta del 7 luglio c.a. e procedere alla notifica dello stesso presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro il 15 luglio c.a.;

VISTI

- lo schema tipo di regolamento trasmesso dalla SRR ATO4 AG EST
- l'ordinanza del Presidente della Regione n.5/rif del 7/6/2016
- il D.L.vo n. 267/2000-I'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni,
- la L.r. 23 dicembre 2000 n.30

DATO ATTO

- **che** l'allegato schema di regolamento per la raccolta differenziata dovrà essere comunque integrato e modificato nella sua versione definitiva, con la carta dei servizi presentata dal nuovo soggetto affidatario una volta che si sarà proceduto all'affidamento del nuovo servizio porta a porta di raccolta dei rifiuti per il quale è in fase conclusiva la procedura di gara presso l'Urega di Agrigento

SI PROPONE

1. Di prendere atto dell'ordinanza del Presidente della Regione n.5/rif del 7/6/2016 ed in particolare dell'art.3 dove si prescrive al comma 1, l'adozione o adeguamento, da parte dei Sindaci e i Consigli Comunali, entro e non oltre il 7 luglio 2016, del Regolamento comunale per la raccolta differenziata che tenga conto sia dei progressivi aggiornamenti normativi sia di quanto si rende necessario attuare con l'avvio immediato del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti differenziati imposto in forza della predetta ordinanza e, al comma 2, di procedere entro il 15 luglio 2016 ad inviarne una copia al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
2. Di approvare lo schema di regolamento per la raccolta differenziata trasmesso dalla SRR ATO 4 AG EST con nota prot. n 205 del 27/06/2016 assunta al protocollo del comune al n. 12682 del 28-06-2016 che si allega al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
3. Di dare atto che i servizi regolamentati nel suddetto schema sono coerenti con quelli previsti nel piano di intervento per il quale si sta svolgendo la gara presso l'Urega di Agrigento;
4. Di dare atto che il suddetto schema di regolamento per la raccolta differenziata sarà integrato e/o modificato con i servizi aggiuntivi e migliorativi di cui alla carta di servizi che il nuovo soggetto aggiudicatario proporrà in sede di gara;
5. Di dare mandato agli uffici competenti di provvedere all'invio di una copia dello schema di regolamento per la raccolta differenziata approvata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro e non oltre la data del 15 luglio c.a..
6. Di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di procedere celermente con gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
7. Dare atto che la presente Proposta non comporta spesa.
8. Di proceder alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile di P.O.N° 3 ad Interim
Geom. Michele Reina



COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

A.R.O. DI CASTELTERMINI

D.D.G. 5 del 12/01/2015

UFFICIO ARO DI CASTELTERMINI

Via Piazza Duomo, n. 3 - Casteltermini – Provincia (AG)
tel. 0922/929001 - fax 0922/913738 - P.IVA 01322790849

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Casteltermini

Ordinanza Presidenziale Regione Siciliana n°05/RIF del 7/6/2016

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI

Il Tecnico

(.....)

Il Dirigente Settore Ambiente

(.....)

INDICE

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI.....	5
Art. 1 Oggetto del regolamento.....	5
Art. 2 Modificazioni ed integrazioni.....	5
Art. 3 Criteri generali della gestione	6
Art. 4 Definizioni.....	6
Art. 5 Classificazione dei rifiuti	11
Art. 6 Esclusioni	11
Art. 7 Finanziamento del servizio integrato dei rifiuti urbani.....	11
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI.....	12
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	12
Art. 8 Competenze del Comune e dell'ARO.....	12
Art. 9 Criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.....	12
Art. 10 Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani	14
Art. 11 Assimilazione dei rifiuti cimiteriali ai rifiuti urbani.....	14
Art. 12 Competenze dell'ARO.....	15
Art. 13 Potere ispettivo e procedure d'accertamento e di verifica	15
Art. 14 Obblighi dell'Appaltatore	16
Art. 15 Obblighi del Gestore nei confronti del personale addetto.....	16
Art. 16 Norme concernenti il personale addetto al servizio	16
CAPO II - IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI - OBBLIGHI PER GLI UTENTI	17
Art. 17 Disposizioni generali	17
Art. 18 Compostaggio domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali	18
Art. 19 Conferimento differenziato dei rifiuti.....	19
Art. 20 Conferimento dei rifiuti vegetali prodotti da utenze non domestiche e da utenze domestiche	19
Art. 21 Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti e RAEE.....	19
Art. 22 Conferimento dei rifiuti cimiteriali	20
Art. 23 Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali.....	21
Art. 24 Individuazione dei rifiuti pericolosi.....	21
Art. 25 Individuazione dei rifiuti sanitari di origine animale	21
Art. 26 Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.....	21

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Art. 27	Conferimento dei rifiuti costituiti da pile e batterie	22
Art. 28	Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	22
Art. 29	Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi o potenzialmente pericolosi provenienti esclusivamente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.	22
CAPO III - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI		23
Sezione I - Norme generali		23
Art. 30	Modalità della raccolta	23
Art. 31	Disposizioni generali sulla raccolta	23
Art. 32	Disposizioni sul trasporto	24
Art. 33	Rimozione dei rifiuti abbandonati costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.....	24
Art. 34	Abbandono e “deposito incontrollato” di rifiuti in genere.....	25
Art. 35	Determinazione quantitativa dei rifiuti.....	25
Sezione II - Raccolta porta a porta.....		26
Art. 36	Estensione del servizio	26
Art. 37	Modalità di effettuazione del servizio.....	26
Art. 38	Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta differenziata porta a porta.....	26
Art. 39	Prelievo dei rifiuti conferiti dalle utenze.....	27
Art. 40	Raccolta dei rifiuti vegetali	28
Art. 41	Raccolta imballaggi in plastica	28
Art. 42	Raccolta vetro.....	29
Art. 43	Raccolta di carta e cartone	30
Art. 44	Raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili (rifiuto indifferenziato)	31
Art. 45	Raccolta dei rifiuti organici.....	32
Art. 46	Lavaggio dei contenitori	33
Art. 47	Raccolta mediante conferimento al Centro Comunale di Raccolta.....	33
Art. 48	Rifiuti conferibili al centro di raccolta.....	34
Art. 49	Regole di conferimento al Centro Comunale di Raccolta	34
Art. 50	Modalità di conferimento e raccolta all'interno del CCR.....	35
Art. 51	Raccolta mediante cassonetti stradali	35
Art. 52	Raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE	36
Art. 53	Raccolta rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.).....	37
TITOLO III - NORME DI IGIENE.....		37
CAPO I - OBBLIGHI DEI PRIVATI.....		37
Art. 54	Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.....	37

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Art. 55	Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, sagre, fiere, spettacoli viaggianti	38
Art. 56	Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	38
Art. 57	Pulizia dei mercati	39
CAPO II - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E DISCERBAMENTO DELLE STRADE		39
Art. 58	Spazzamento e pulizia stradale	39
TITOLO IV - DIVIETI E SANZIONI		40
Art. 59	Divieti	40
Art. 60	Controlli	41
Art. 61	Vigilanza sull'applicazione del Regolamento	42
Art. 62	Entrate del servizio rifiuti	42
Art. 63	Ordinanze contingibili ed urgenti	43
Art. 64	Sanzioni	43
Art. 65	Entrata in vigore	45

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente schema di regolamento, adottato in conformità al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati. Il presente Schema di Regolamento costituisce attuazione dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed in coerenza con le disposizioni della L.R. 09/2010 e ss.mm.ii., della Direttiva Assessoriale n.2/2013 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Circolare prot. n. 1290 del 23/05/2013 – “Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art.5 comma 2-ter della Legge Regionale 9/2010 nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito”, delle Linee guida pubblicate nel sito del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti il 19/09/2013: “Linee Guida A.R.O.” (Linee Guida per la redazione dei piani di intervento in attuazione dell'art. 5, comma 2 - ter della L.R. n°9/2010 e ss.mm.ii. nelle more dell'adozione dei piani d'ambito), del Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani (approvato con Decreto n. 0000125 del 11 luglio 2012 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e del Piano di Intervento dell'ARO di Casteltermini approvato con delibera di G.C. n. del e delibera di C.C. n. 36 del 27/07/2015.

Si specifica che il presente “Schema di Regolamento per la Gestione dei Rifiuti e del Servizio Integrato dei Rifiuti Urbani”, verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Il “Regolamento per la Gestione dei Rifiuti e del Servizio Integrato dei Rifiuti Urbani Definitivo” verrà elaborato inserendo gli eventuali servizi migliorativi/aggiuntivi proposti in sede di gara dalla Ditta Appaltatrice, aggiudicataria del servizio in argomento, allo “Schema di Regolamento per la Gestione dei Rifiuti e del Servizio Integrato dei Rifiuti Urbani” approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 2 Modificazioni ed integrazioni

Nel presente Schema di Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, nonché da successivi regolamenti nazionali o regionali, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento.

Fanno eccezione le norme che rinviando espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica e/o di cornice. In tali ipotesi, corre l'obbligo di armonizzare la disciplina entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

Sono fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Art. 3 Criteri generali della gestione

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie;
- b) deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario "*chi inquina paga*". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente schema di regolamento, il Comune adotta ogni opportuna azione, avvalendosi anche di contratti, accordi di programma, protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati. Pertanto, verranno sollecitati e sostenuti gli interventi per prevenire la formazione dei rifiuti e conseguire la loro riduzione o il loro riciclaggio o il loro recupero.

Art. 4 Definizioni

Ai fini del presente schema di regolamento, oltre alle definizioni stabilite dall'art. 183 e 218 (imballaggi) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 si specificano quelle di seguito riportate:

- **Legge Regionale:** la Legge della Regione Siciliana n. 9 del 08/04/2010 "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e ss.mm.ii..
- **Piano Regionale (PRGR):** il Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con Decreto n°0000125 dell'11 luglio 2012 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- **Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR):** la società consortile di capitali istituita il 09/12/2013, per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n. 9 del 08/04/2010 e ss.mm.ii., con atto costitutivo repertorio n. 17911, raccolta 6763 (registrato ad Agrigento il 24/12/2013 - n. 5554 serie IT)

SCHEMA DI REGOLAMENTO

- **Piano di Intervento**: il piano riguardante le modalità di organizzazione del servizio nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, redatto dai comuni (singoli o associati) approvato dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con D.D.G. n.....
- **Area di Raccolta Ottimale (ARO)**: il territorio all'interno del quale i Comuni, in forma singola o associata possono procedere, ai sensi dell'art. 5 comma 2-ter L.R. n. 9 del 08/04/2010 e ss.mm.ii. secondo le modalità indicate nella medesima legge regionale e specificate dalle Direttive dell'Assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità n. 1/2013 (circ. prot. n. 221/2013) e n. 22/013 (circ. prot. n. 1290/2013), della Delibera di G.C. n. del e Delibera di C.C. n. n. 36 del 27/07/2015 relative all'organizzazione ed all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.
- **ARO di Casteltermini**: l'Area di Raccolta Ottimale (ARO), coincidente con il territorio del Comune di Casteltermini giusta delibera di G.C. n. del .././20.. e delibera di C.C. n. 36 del 20/07/2015
- **Ufficio comune**: l'Ufficio individuato dal comune che intende gestire in forma singola il servizio oggetto del presente Regolamento, preposto allo svolgimento degli adempimenti tecnico amministrativi strumentali all'affidamento e all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati sul territorio dell'A.R.O..
- **Piano finanziario**: l'atto che definisce il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e le strutture, nonché le risorse finanziarie necessari alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene urbana, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158 del 27/04/1999, che potrà avere carattere sovra comunale e pluriennale.
- **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
- **Produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.
- **Detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
- **Rifiuti Urbani (RU)**: i rifiuti di cui all'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Tali rifiuti possono essere ulteriormente suddivisi, ai fini del presente appalto, nelle seguenti frazioni:
 - ✓ **rifiuto secco non riciclabile**: rifiuto residuo a basso tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia mediante raccolte differenziate;

SCHEMA DI REGOLAMENTO

- ✓ **frazione organica**: rifiuto a componente organica fermentescibile, comprende gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo Scottex, fazzoletti di carta e simili) in modica quantità;
- ✓ **frazione vegetale**: rifiuto proveniente da aree verdi sia pubbliche che private, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- ✓ **frazione secca riciclabile**: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia; in particolare:
 - **vetro**: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, riconosciuti da COREVE, privi di qualsiasi residuo di sostanze pericolose.
 - **lattine**: i contenitori in alluminio, acciaio, banda stagnata, (lattine, latte e barattoli), riconosciuti da CIAL e CNA, utilizzati per il contenimento delle bevande e sostanze alimentari e non, privi di qualsiasi residuo di sostanze pericolose;
 - **carta e cartone**: carta e imballaggi primari e secondari cellulósici riconosciuti dal COMIECO;
 - **plastica**: gli imballaggi primari e secondari in plastica riconosciuti da COREPLA, privi di qualsiasi residuo di sostanze pericolose;
 - **altre frazioni recuperabili**: altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene, o cassette di plastica, se recuperabili).
- **Rifiuti potenzialmente pericolosi**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
- **Rifiuti ingombranti**: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune;
- **Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**: rifiuti disciplinati dai D.Lgs. n. 151 del 25/07/2005 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n.14 del 9 marzo 2014, quali a mero titolo di esempio: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, monitor, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria, lampade, ecc..
- **Rifiuti Assimilati agli Urbani**: rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e aree adibite a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
- **Rifiuti Abbandonati**: i rifiuti di qualsiasi tipologia, natura, provenienza e dimensione, abbandonati su aree pubbliche o a uso pubblico.
- **Rifiuti da Spazzamento**: provenienti dallo spazzamento di strade e aree e di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico.
- **Rifiuti Mercatali**: i rifiuti provenienti dalle attività dei mercati.

SCHEMA DI REGOLAMENTO

- **Rifiuti Cimiteriali**: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, di cui alle lettere e) ed f) dell'art.2, comma 1 del D.P.R. 254/2003, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
- **Raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.
- **Conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti, immessi nei dispositivi ed attrezzature predisposti per la raccolta ed esposti per il ritiro, da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione.
- **Trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti presso gli impianti di recupero e/o smaltimento.
- **Raccolta Domiciliare o Porta a Porta**: la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani presso le Utenze, che prevede il prelievo dei rifiuti presso i luoghi di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi.
- **Utenze**: chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze.
- **Utenze Domestiche**: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione.
- **Utenze Non Domestiche**: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi dalle utenze domestiche.
- **Utenze Pubbliche**: tutte le strutture pubbliche dello Stato e degli Enti pubblici territoriali e non (Municipi, Caserme, Ospedali pubblici, Scuole pubbliche, biblioteche pubbliche, musei pubblici, cimiteri, ecc.).
- **Case Sparse**: utenze lontane dai centri abitati, che sono in ogni caso raggiungibili dai mezzi che effettuano la raccolta dei rifiuti.
- **Punto di Conferimento**: per il servizio "porta a porta" sono le vie, i marciapiedi, le piazze ed aree pubbliche, l'isola ecologica, Centri Comunali di Raccolta.
- **Raccolta Stradale di prossimità**: la raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti conferiti in specifici contenitori rigidi (cassonetti da lt. 1.700, 1.100, 240, 120) presso punti fissi su strade e aree pubbliche.
- **Spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.
- **Recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

SCHEMA DI REGOLAMENTO

- **Smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.
- **Compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica e vegetale dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
- **Servizi aggiuntivi (a misura)**: servizi da attivare su espressa richiesta della Stazione Appaltante con corrispettivo aggiuntivo regolato da prezzario o da apposito prezzo concordato tra le parti.
- **Centro Comunale di Raccolta (CCR)**: l'area (di cui al D.M. 08/04/2008 come modificato dal D.M. 13/05/2009) custodita e attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni conferiti in maniera differenziata dalle utenze anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, che non prevede l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento.
- **Isola Ecologica**: l'area (di cui al D.M. 08/04/2008 come modificato dal D.M. 13/05/2009), avente dimensioni nettamente inferiori rispetto al Centro Comunale di Raccolta, custodita e attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni conferiti in maniera differenziata dalle utenze per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, che non prevede l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento.
- **Impianti finali**: si intendono gli impianti di smaltimento e/o recupero di destinazione finale del rifiuto.
- **Carta dei servizi**: l'atto che a norma del D.Lgs. n. 286 del 30/07/1999 definisce gli standard del servizio e le garanzie per gli utenti;
- **Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti**: per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. deve intendersi ogni, condotta omissiva o commissiva, consistente nella collocazione, non autorizzata o non autorizzabile, definitiva o temporanea, sul suolo o nel suolo fuori della sfera di dominio del produttore o detentore, ovvero collocazione sul suolo e nel suolo della sfera di dominio di questi, ma privi delle necessarie autorizzazioni; ovvero, ove l'autorizzazione non ricorra nel rispetto delle norme che ne regolano il deposito temporaneo, da parte del produttore o detentore di sostanze, quale sia il loro valore economico. Non vi rientrano pertanto le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare o messa in riserva) e di deposito temporaneo presso il luogo di produzione se effettuato nel rispetto delle condizioni o se autorizzato.

SCHEMA DI REGOLAMENTO

- **Area pubblica e di uso pubblico**: Si definisce area pubblica qualunque area di proprietà pubblica e soggetta ad uso pubblico. Non sono definibili viceversa aree pubbliche le zone di proprietà pubblica nelle quali l'accesso è vietato o sottoposto a particolari condizioni d'uso per motivi di sicurezza militare o ambientale. Le aree pubbliche si distinguono in aree di passaggio e di incontro ad uso collettivo, come strade, piazze, aree verdi, parchi, etc. e in aree soggette a limitazioni d'accesso, perché aperte in orari limitati, quali ad esempi le aree di pertinenza di edifici pubblici o perché l'accesso è limitato solo ad un particolare tipo d'utenza, quali ad esempio i giardini scolastici.
- **Area privata di uso pubblico**: Sono assimilate all'area pubblica le aree private di uso pubblico, quali strade vicinali di uso pubblico e quelle aree di uso pubblico per effetto di convenzione fra l'ente pubblico ed il privato proprietario e, anche quelle aree ancora private, a causa di mancato perfezionamento degli atti di alienazione, qualora sia già in corso l'utilizzo da parte della collettività.

Art. 5 Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'applicazione del presente schema di regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'art. 184 del d.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., secondo l'origine, in "rifiuti urbani" e in "rifiuti speciali" e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi".

Ai sensi dell'articolo 1 della Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011 (2011/753 UE), notificata con il numero C(2011) 8165, i rifiuti urbani comprendono:

- "Rifiuti domestici": costituiti da rifiuti prodotti dai nuclei domestici;
- "Rifiuti simili" o "assimilati agli urbani": costituiti da rifiuti comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.

Art. 6 Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati agli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 Finanziamento del servizio integrato dei rifiuti urbani

In conformità all'art.117 del T.U.E.L., e dalla normativa ambientale vigente, il costo del servizio integrato dei rifiuti urbani deve essere integralmente coperto dal gettito dalla tariffa.

In ordine alla disciplina della tariffa si fa riferimento allo specifico regolamento comunale.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 Competenze del Comune e dell'ARO

L'ARO, e quindi il Comune, concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati in coerenza con le attività della SRR (Società di Regolamentazione Rifiuti), nelle forme di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. e in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, svolgendo attraverso il gestore i seguenti servizi:

- la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati, come individuati dalle vigenti disposizioni, sia in forma indifferenziata che in modo differenziato, privilegiando il recupero dei materiali, ad esclusione dei fanghi di fosse settiche;
- le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico;
- la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;
- altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana sopra indicati, previsti dal piano finanziario e dal contratto di servizio.

Art. 9 Criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Al fine di conseguire la corretta gestione ambientale ed il maggiore recupero di materiali e nelle more della emanazione di uno specifico ed esaustivo provvedimento normativo nazionale, il Comune, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) e dell'articolo 265, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii., determina i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento per la raccolta, recupero e smaltimento.

In assenza di specifiche leggi nazionali nonché delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente schema di regolamento tiene conto della Decisione della Commissione Europea 2011/753 UE del 18 novembre 2011 (notificata con il numero C(2011) 8165) articolo 1, comma 1), 2), 3) della quale condivide e ne adotta i principi in base ai quali sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi. Sono altresì assimilati i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività commerciali, di servizi e sanitarie.

Ai fini del trattamento, sono assimilati per qualità ai rifiuti urbani tutti i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti

SCHEMA DI REGOLAMENTO

generati nei processi produttivi. Sono altresì assimilati i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività commerciali, di servizi e sanitarie, che siano conformi ai seguenti requisiti:

- abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e sia riconducibile ai CER individuati nella tabella dell'allegato 1 del presente schema di regolamento;
- risultino assenti da contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo gli allegati alla parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- sia effettuato il conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata, ovvero, almeno: carta; scarti organici e vegetali; imballaggi in plastica, metallo, vetro, poliaccoppiati e legno, suddivisa per singole categorie;
- sia effettuato il conferimento separato dei soli "rifiuti simili" non differenziabili provenienti da utenze non domestiche comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi ed i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.

Ai fini della raccolta, sono assimilati per quantità ai rifiuti urbani tutti i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza determinare scompensi organizzativi e funzionali sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:

1. elevate quantità prodotte da singole utenze, la cui raccolta causi disagi o comunque determini rallentamenti e difficoltà al pubblico servizio di raccolta rifiuti;
2. i rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottati quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti e/o eccessivamente polverulenti.

Rimane a carico degli utenti la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti. Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:

- a. pneumatici fuori uso;
- b. macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;
- c. cavi e materiali elettrici in genere;
- d. materiali inerti e di cemento amianto;
- e. terre e rocce da scavo;
- f. altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento del Sindaco.

In merito ai RAEE si rinvia alle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente schema di regolamento.

I rifiuti speciali sono considerati assimilabili per qualità ai rifiuti urbani, purché abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da

SCHEMA DI REGOLAMENTO

manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo, descritti in modo univoco dal relativo codice CER ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

Imballaggi in genere, non contaminati da sostanze pericolose in carta, cartone, plastica, legno, metallo e similari	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150109 200101
Contenitori vuoti e puliti non etichettati T/F/C (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili)	150102 150104 150105 150107 200102
Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane, cassette, pallets	150101 150102 150103 200101 200138 200139
Accoppiati quali carta plastificata, carta adesiva	150105 150106 200101 200139
Frammenti e manufatti di vimini e di sughero	200138
Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.)	200108 200201 200302
Personal computer, accessori per l'informatica, stampanti laser o a getto d'inchiostro	200136
Arredi da ufficio dismessi fuori uso (mobili, tavoli, scrivanie, sedie, poltrone)	200307 200138 200139 200140

Art. 10 Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani

I rifiuti sanitari sono disciplinati dal DPR 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".

I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e a rischio chimico non sono assimilati ai rifiuti urbani.

Ai sensi del presente schema di regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari:

- a. derivanti dalla ristorazione e dai pasti provenienti dalle strutture sanitarie in genere;
- b. derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- c. derivanti dalla ristorazione e dai pasti provenienti dalle strutture sanitarie in genere;
- d. provenienti dalle attività sanitarie, ma per qualità riconducibili all'art. 9 del presente schema di regolamento, in ogni caso non pericolosi;
- e. provenienti dall'ordinaria pulizia dei locali e dei collegamenti anche viari interni alle strutture;
- f. derivanti da indumenti monouso;
- g. provenienti dall'attività di giardinaggio e manutenzione ordinaria;
- h. assorbenti igienici, pannolini e pannoloni.

Art. 11 Assimilazione dei rifiuti cimiteriali ai rifiuti urbani

I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006 n.

SCHEMA DI REGOLAMENTO

15 e definiti dall'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.P.R. 15.7.2003, n. 254. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a. ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, cartone, carta, ceri e lumini, rifiuti da pulizia delle superfici di percorrenza, rifiuti verdi da manutenzione, rifiuti da uffici e annessi, ecc.);
- b. i rifiuti generati da esumazioni ed estumulazioni nel rispetto di quanto previsto dallo specifico regolamento comunale di polizia mortuaria.

Non sono assimilati i rifiuti inerti di altra natura.

Art. 12 Competenze dell'ARO

All'ARO compete:

- a. la gestione dei rifiuti urbani in tutte le sue fasi;
- b. la gestione dei rifiuti assimilati individuati dal presente schema di regolamento in conformità alle disposizioni di legge, salvo conferimento del produttore a terzi abilitati e comunque in regime di convenzione;
- c. la pulizia e lo spazzamento del territorio comunale pubblico o ad uso pubblico, escluse le aree private aperte al pubblico salva diversa convenzione;
- d. l'organizzazione operativa della raccolta differenziata.

L'ARO, definisce, nel rispetto degli standard organizzativi definiti nella Carta dei Servizi, le modalità di conferimento e l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

L'ARO collabora, con parere non vincolante, all'individuazione degli spazi necessari alla collocazione di strutture per la raccolta differenziata e dei rifiuti solidi urbani in caso di interventi di lottizzazione sul territorio comunale.

Art. 13 Potere ispettivo e procedure d'accertamento e di verifica

A complemento di quanto disposto nello specifico Regolamento per la applicazione della tariffa, il Gestore ha facoltà di accertare la natura dei rifiuti prodotti da singole utenze o attività.

L'accertamento avviene con procedimento d'ufficio o su richiesta degli interessati. Qualora avvenga su richiesta degli interessati, questi sono tenuti a fornire tutte le indicazioni necessarie.

Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti ed il rispetto delle norme del presente schema di regolamento, il soggetto affidatario del servizio predispone un sistema di controllo e verifica dei rifiuti urbani. Tale sistema è attuato mediante controlli diretti effettuati dal personale addetto alla raccolta. Nel caso in cui gli operatori riscontrino la presenza di materiali non conformi nel conferimento, provvederanno a rilevare il codice del contenitore e ad informare il produttore. Inoltre, si intimerà all'utente la corretta selezione del materiale pena l'applicazione delle sanzioni definite dal presente schema di regolamento, oltre al mancato ritiro.

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Art. 14 Obblighi dell'Appaltatore

La Ditta affidataria del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati è tenuta a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente schema di regolamento, e delle disposizioni e obblighi definiti nel contratto di servizio e negli atti tecnici che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni.

La Ditta è tenuta ad osservare gli standard e le garanzie per l'utenza sottoscrivendo la "Carta dei Servizi Definitiva", giusta Delibera di C.C. n. del

L'Appaltatore deve inoltre acquisire dagli Enti competenti per il territorio in cui deve prestare il servizio, le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività affidata.

Art. 15 Obblighi del Gestore nei confronti del personale addetto

Il gestore, oltre al rispetto del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e di quelli che intervenissero nel corso del rapporto, è tenuto a:

- fornire le attrezzature ed i materiali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio, curando particolarmente quanto occorrente a garantire la sicurezza e la salute del personale
- assicurare la piena collaborazione dei vari uffici comunali e dell'ARO.

Art. 16 Norme concernenti il personale addetto al servizio

Oltre al rispetto di quanto previsto dal contratto di lavoro, gli addetti al servizio sono tenuti a:

- adempiere ai compiti assegnati loro dai competenti uffici, utilizzando con criterio le attrezzature ed i mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;
- utilizzare tutti i mezzi protettivi atti ad assicurare la propria incolumità nello svolgimento dei servizi, richiedendoli ove mancanti od inadeguati;
- sottoporsi alle visite mediche di controllo e alle vaccinazioni periodiche previste dalla legge o comunque ritenute opportune dagli organi competenti nel rispetto del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.;
- prendere ogni precauzione, durante lo svolgimento del proprio lavoro, per evitare ogni danno a persone o cose e per ridurre altresì al minimo ogni molestia;
- segnalare tempestivamente ogni disservizio, problema igienico-sanitario e comunque ogni guasto o carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;
- segnalare ogni violazione delle norme del presente schema di regolamento con l'indicazione, ove possibile, degli eventuali contravventori;
- relazionarsi con gli utenti in modo educato rispondendo alle loro richieste di notizie e di informazioni.

Al personale di che trattasi è vietato:

- accettare dagli utenti qualsiasi compenso in relazione al servizio svolto;
- appropriarsi di qualsiasi materiale comunque conferito al servizio.

CAPO II - IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI - OBBLIGHI PER GLI UTENTI

Art. 17 Disposizioni generali

I rifiuti solidi urbani ed i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti, a cura dell'utente o del produttore, al servizio pubblico di raccolta istituito nel Comune, nei modi e nei tempi previsti e secondo le modalità con cui avviene la raccolta, e comunque tali da evitare ogni dispersione ed ogni odore molesto.

È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani e assimilati secondo le modalità stabilite nel presente schema di regolamento ed osservando in particolare le seguenti disposizioni:

A) zone servite da contenitori stradali (case sparse) e centro raccolta:

- A.1) utilizzare il contenitore per il conferimento dei rifiuti;
- A.2) conferire la tipologia di rifiuti indicata;
- A.3) assicurarsi, dopo il conferimento dei rifiuti, che lo sportello del contenitore sia chiuso;
- A.4) servirsi di un altro contenitore qualora il primo risultasse pieno o non avesse capienza disponibile;
- A.5) osservare tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sul contenitore;
- A.6) ridurre di volume gli imballaggi per utilizzare al meglio lo spazio disponibile.

B) Zone interessate dal servizio di ritiro porta a porta:

- B.1) esporre le varie tipologie di rifiuti esclusivamente nei giorni previsti dal calendario,
- B.2) esporre i rifiuti su aree pubbliche, nei pressi dell'abitazione o sul confine di proprietà o del luogo di produzione, collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto alla raccolta;
- B.3) gli imballaggi devono essere ridotti di volume. In ogni caso è assolutamente vietato:
 - a. conferire materiali accesi o incandescenti, o braci, ecc.;
 - b. introdurre nei contenitori residui liquidi, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;
 - c. conferire in maniera miscelata materiali non selezionati per la raccolta differenziata;
 - d. depositare rifiuti differenziati su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata, quali ad esempio la raccolta della frazione residua;
 - e. prelevare senza autorizzazione i materiali conferiti;
 - f. spostare senza averne titolo i contenitori dalla loro sede stradale ove la raccolta avvenga con tale modalità;
 - g. appropriarsi di contenitori assegnati ad altri utenti o adibiti ad uso pubblico.

Art. 18 Compostaggio domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali

Il corretto autotrattamento domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo.

La pratica del compostaggio domestico e le relative riduzioni possono essere adottate esclusivamente da utenze costituite da civili abitazioni, munite di appositi spazi (giardini) in cui ubicare idonee compostiere, e sono escluse tutte le utenze non domestiche.

Ogni utenza interessata al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sui rifiuti organici e sui rifiuti vegetali prodotti dalla sua utenza

Ai fini delle succitate riduzioni il compostaggio domestico deve essere attuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.); Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico- sanitario, esalazioni moleste, dispersione di percolati o qualsiasi altro disagio per la popolazione;
- con processo controllato;
- in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuti organici e rifiuti vegetali);
- nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori, alla diffusione di insetti ed altri animali e alla dispersione nell'ambiente di effluenti liquidi;
- solo se tale pratica sarà in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante;
- per qualsiasi utenza che ne faccia richiesta nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti e/o nelle aree in cui la raccolta dei rifiuti è svolta con contenitori stradali.

La pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse, purché condivise.

Durante la gestione dell'attività di compostaggio dovranno essere rispettati in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

La dichiarazione di autotrattamento dei rifiuti vegetali e/o dei rifiuti alimentari ai fini della riduzione della tariffa deve essere effettuata dall'utente presentando l'apposito modulo.

Il gestore effettuerà controlli per verificare l'effettivo autotrattamento dei rifiuti organici. In caso che accerti modalità di esercizio difformi o comunque non corrette, il gestore provvederà ad adottare o fare adottare provvedimenti di inibizione dell'attività.

Art. 19 Conferimento differenziato dei rifiuti

Il conferimento differenziato, sia che la raccolta avvenga mediante contenitori stradali, bidoncini ovvero porta a porta, costituisce componente obbligatoria delle attività di gestione dei rifiuti ed è, in particolare, finalizzato al recupero di materiali riciclabili ed al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento.

Sulla base degli atti di programmazione adottati dall'ARO e/o dalla SRR e/o dalla Regione sono individuate le categorie di materiali oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio, anche al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti.

È fatto obbligo a tutti gli utenti del servizio pubblico situati nei perimetri e nelle zone nelle quali è istituita la raccolta differenziata dei rifiuti, di conferire le tipologie di materiali da riciclare, in modo separato, secondo le modalità di carattere generale sopra stabilite e le istruzioni precisate dal gestore.

È inoltre possibile il conferimento differenziato al Centro Comunale di Raccolta.

Inoltre in maniera integrativa al Centro Comunale di Raccolta possono essere attivate iniziative complementari di carattere educativo - ambientale, finalizzate alla maggiore differenziazione dei rifiuti e alla riduzione della produzione dei rifiuti, anche mediante la riutilizzazione di oggetti.

Art. 20 Conferimento dei rifiuti vegetali prodotti da utenze non domestiche e da utenze domestiche

I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi, quali giardini parchi e aree cimiteriali, sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184 comma 2 lettera e) del "D.Lgs 152/06. I rifiuti vegetali prodotti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, devono essere, conferiti in maniera differenziata presso il Centro Comunale di Raccolta.

Art. 21 Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti e RAEE

È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani domestici costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato al Centro Comunale di Raccolta attrezzato negli spazi o cassoni dedicati, anche al fine del riutilizzo, oppure all'apposito servizio su prenotazione di ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti. Il servizio su prenotazione viene effettuato nella giornata concordata con l'utente entro 5 giorni feriali dalla richiesta. È fatto obbligo, al fine del conferimento al servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, esporre gli oggetti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione.

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Inoltre, si specifica che il conferimento dei RAEE deve essere effettuato prioritariamente (D.Lgs. 14 n. 49 marzo 2014 - che recepisce la direttiva europea 2012/19/EU sulla gestione dei RAEE che sancisce il principio “uno –contro -zero”) presso i rivenditori all'atto dell'acquisto del nuovo.

Nella “Carta dei Servizi Definitiva” viene indicata, per ogni singola frazione la tipologia dei rifiuti conferibili, le quantità e le modalità di conferimento.

Art. 22 Conferimento dei rifiuti cimiteriali

Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a. ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
- b. esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione (assi, resti lignei, maniglie e altri resti metallici delle casse, ad esempio zinco, piombo, avanzi di indumenti o imbottiture e similari);
- c. per i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono i rottami, materiali lapidei ed inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, nonché altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della tumulazione.

I rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale devono essere raccolti in maniera differenziata e conferiti negli appositi contenitori sistemati in aree all'interno o all'esterno delle aree cimiteriali, secondo le modalità dettate per i rifiuti urbani e vegetali.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

I rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria. I rifiuti quali i resti lignei, i resti di indumenti del feretro le maniglie e gli altri resti metallici, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi ed avviati in appositi contenitori a tenuta, dopo opportuna riduzione volumetrica e non oltre cinque giorni dalla data di produzione, in impianto idoneo separatamente dagli altri rifiuti urbani.

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per riduzione dei materiali o per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che siano adottate le necessarie cautele igienico sanitarie.

Art. 23 Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali

I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a provvedere a proprio carico, ad una adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme vigenti. In particolare devono conservare i rifiuti con le medesime cautele previste per le materie prime corrispondenti.

Pertanto, il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati fin dall'origine ed in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione.

È fatto divieto, pertanto, di conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati. Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, potrà essere effettuato, a cura e spese del produttore, esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione con soggetti privati autorizzati e dovranno essere gestiti ai sensi degli articoli 188, 188 bis e 188 ter del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Inoltre, le grandi strutture di vendita, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione suddetta, nell'ambito dei nuovi insediamenti o di modifiche degli esistenti, devono prevedere appositi ed adeguati spazi dedicati alla gestione separata di ogni frazione merceologica da conferire alla raccolta differenziata.

Art. 24 Individuazione dei rifiuti pericolosi

I rifiuti pericolosi, sono individuati nel Catasto Europeo dei Rifiuti (CER) e sono conferiti in modo differenziato.

Appartengono alla categoria dei rifiuti pericolosi, i rifiuti rispondenti a quanto disposto dall'art. 184 comma 4 e 5 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152.

I rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione sono rifiuti speciali pericolosi e, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, non possono, in alcun caso, essere assimilati agli urbani.

Art. 25 Individuazione dei rifiuti sanitari di origine animale

Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.

I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

Art. 26 Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

Sono rifiuti urbani pericolosi esclusivamente i rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a civili abitazione.

SCHEMA DI REGOLAMENTO

È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani pericolosi esclusivamente in maniera separata e presso il Centro Comunale di Raccolta attrezzato; i rifiuti pericolosi conferibili presso il CCR sono quelli di cui ai seguenti articoli 27, 28 e 29.

Art. 27 Conferimento dei rifiuti costituiti da pile e batterie

I rifiuti oggetto del presente articolo sono costituiti da:

- pile a bottone;
- pile stilo;
- batterie per attrezzature elettroniche.

Modalità di conferimento:

- il conferimento viene effettuato mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori (ad esempio tabaccherie e supermercati) o presso il Centro Comunale di Raccolta;
- l'utente deve riporre i rifiuti potenzialmente pericolosi all'interno dell'apposito contenitore;
- non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che devono essere consegnati al CCR.

La normativa vigente, D.Lgs. 188/08, prevede che i "Sistemi dei Produttori" devono provvedere:

- alla fornitura di appositi contenitori in cui conferire le pile esauste presso i centri della distribuzione di tali beni;
- al ritiro delle pile esauste.

Art. 28 Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

I rifiuti oggetto del presente articolo sono costituiti da:

- farmaci;
- fiale per iniezioni inutilizzate;
- disinfettanti.

Modalità di conferimento:

- a) mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori attinenti (farmacie e le strutture sanitarie) o presso il Centro Comunale di Raccolta;
- b) il prodotto deve essere introdotto all'interno dell'apposito contenitore, mentre l'imballaggio esterno.

I medicinali scaduti, o comunque non utilizzati, sono conferiti con le stesse modalità indicate ai punti a) e b) che precedono.

Art. 29 Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi o potenzialmente pericolosi provenienti esclusivamente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

I rifiuti pericolosi, o potenzialmente pericolosi, rappresentati da materiali di impiego domestico sono costituiti da:

SCHEMA DI REGOLAMENTO

- contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21*)
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
- batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
- cartucce toner esaurite (20 03 99 e 08 03 18)

Il conferimento avviene mediante consegna al Centro Comunale di Raccolta.

CAPO III - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

Sezione I - Norme generali

Art. 30 Modalità della raccolta

La raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviene con una delle seguenti modalità:

- a) sistema della raccolta differenziata porta a porta;
- b) sistema del conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta;
- c) sistema di conferimento in cassonetti stradali (zone di campagna con presenza di case sparse);
- d) raccolta su chiamata.

Art. 31 Disposizioni generali sulla raccolta

La frequenza e l'organizzazione della raccolta devono garantire il pieno rispetto delle condizioni igienico-sanitarie in modo da evitare la diffusione di maleodoranze e consentire il massimo recupero di materiali riciclabili, nell'ambito dei principi di economicità e funzionalità del servizio.

Qualora siano utilizzati appositi contenitori collocati su suolo pubblico, questi dovranno essere proporzionati alla quantità dei rifiuti prodotti ed idonei a proteggere i rifiuti dagli eventi atmosferici e impedirne la dispersione. I contenitori devono essere conservati in uno stato di adeguata pulizia ed igiene, tramite lavaggi periodici, e mantenuti dall'Appaltatore in piena efficienza funzionale e di decoro.

Qualora siano previsti interventi di manutenzione o di modifica della viabilità o altri lavori che non consentano, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, l'ufficio comunale competente, anche tramite la ditta incaricata dei lavori, è tenuto a dare comunicazione preventiva all'Appaltatore in modo da individuare la soluzione più adeguata per assicurare il ritiro dei rifiuti.

La Ditta è tenuta a mantenere costantemente pulita l'area circostante i contenitori.

Ai fini della razionalizzazione ed ottimizzazione delle fasi della raccolta, l'Appaltatore potrà individuare ed utilizzare, nel pieno rispetto delle necessarie condizioni igienico – sanitarie, aree di

trasferimento ovvero luoghi dove vengono ubicati mezzi di trasporto o contenitori anche scarrabili ai fini del trasbordo di rifiuti urbani o assimilati da mezzi che hanno effettuato la raccolta a mezzi o contenitori di maggiore capacità.

Art. 32 Disposizioni sul trasporto

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, esclusa la fase del conferimento, sono effettuati in via generale dalla Ditta appaltatrice, o da altri soggetti autorizzati, con idonei autoveicoli in modo da evitare ogni dispersione dei materiali raccolti, e conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, in conformità all'art. 164 e seguenti del Codice della Strada.

Art. 33 Rimozione dei rifiuti abbandonati costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

Nel caso di abbandono di relitti e simili su suolo privato, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., eseguiti i necessari accertamenti, da parte della Polizia municipale, il Comune con apposito atto intimerà la rimozione ed il corretto smaltimento a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile il fatto a titolo di dolo o colpa.

Gli organi di polizia, eseguiti gli opportuni controlli, dispongono la rimozione del relitto. Il gestore procede, in modo diretto o a mezzo di ditte autorizzate, all'intervento di rimozione ed alla rottamazione per il recupero dei materiali.

I veicoli a motore e rimorchi e loro parti, giacenti in stato di abbandono su suolo pubblico o di uso pubblico, sono comunque considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, secondo quanto stabilito dall'art. 184, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., e sono conferiti agli impianti di autodemolizione ai sensi dell'art. 231 comma 1 del citato decreto.

Qualora l'intervento riguardi veicoli a motore o rimorchi o parti degli stessi, verrà attivata la procedura per il recupero delle spese sostenute a carico del soggetto responsabile.

Gli organi di polizia, eseguiti gli opportuni accertamenti, dispongono con apposito atto la loro rimozione a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile il fatto, a titolo di dolo o colpa.

La Ditta Appaltatrice del servizio procede, in modo diretto, o a mezzo di ditte autorizzate, all'intervento di rimozione, trasporto, rottamazione e/o recupero delle loro parti, i cui costi saranno debitamente computati ed addebitati al proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile il fatto .

Art. 34 Abbandono e “deposito incontrollato” di rifiuti in genere

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche saranno rimossi direttamente dalla Ditta Appaltatrice del servizio e sono da classificarsi urbani ai fini della loro raccolta ed il relativo trasporto, mentre sono classificati secondo la loro natura ai fini dello smaltimento e/o del recupero.

I rifiuti abbandonati su aree private devono essere rimossi dal proprietario o dai titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai sensi dell'articolo 192 comma 3 del D.Lgs. 152/2006. Il Sindaco può disporre con ordinanza il ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. L'ordinanza definirà le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione, dando mandato al gestore, in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Per gli abbandoni di rifiuti su aree pubbliche caratterizzati da:

- presenza di rifiuti pericolosi
- quantità rilevanti
- reiterati episodi di abbandono nella stessa area
- segnalazione da parte degli uffici Comunali e del gestore alla Polizia Municipale

la Polizia Municipale è tenuta a disporre indagini ispettive finalizzate ad individuare i responsabili dell'illecito, nei cui confronti si dovrà procedere a fini amministrativi e/o penali.

La Polizia Municipale dovrà immediatamente informare il gestore in merito a tempi e modalità di sopralluogo che dovrà essere effettuato prima della rimozione dei rifiuti abbandonati.

In caso di mancata individuazione del responsabile la spesa per la rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche graverà sulla tariffa del servizio.

Per la rimozione delle carcasse animali si farà riferimento al documento “Raccomandazioni per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale in emergenze non epidemiche e per l'individuazione delle aree di protezione civile” emanato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Per tale tipologia di rifiuti saranno di volta in volta concordate le modalità e i costi per la raccolta e smaltimento presso gli impianti autorizzati.

Art. 35 Determinazione quantitativa dei rifiuti

Il gestore effettua la determinazione quantitativa dei rifiuti presso gli impianti di destinazione - riciclaggio, recupero, smaltimento - distinguendo i flussi per provenienza e per tipologia, conservando la necessaria documentazione, in modo da rendere disponibili i dati relativi richiesti dalle disposizioni vigenti e dal contratto di servizio.

Sezione II - Raccolta porta a porta

Art. 36 Estensione del servizio

Il servizio di raccolta porta a porta può essere organizzato sia per la raccolta dei rifiuti urbani provenienti dalle utenze domestiche che dei rifiuti assimilati agli urbani provenienti dalle utenze non domestiche, su tutto o parte del territorio comunale.

Art. 37 Modalità di effettuazione del servizio

I rifiuti sono conferiti dall'utente esclusivamente nei contenitori di cui al successivo articolo e nel rispetto delle disposizioni per le diverse frazioni di rifiuti successivamente indicate.

I rifiuti non possono essere depositati sfusi sul suolo.

I rifiuti di qualsiasi categoria merceologica, devono essere conferiti nei contenitori, nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuti ed indicate negli articoli successivi, eccezion fatta per i rifiuti ingombranti.

Per il conferimento, l'utente ha l'obbligo di utilizzare esclusivamente gli appositi contenitori forniti dall'Appaltatore e di consegnarli sempre chiusi in modo da evitare ogni possibile dispersione.

I contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta saranno dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all'utente, e consenta al gestore di utilizzare i dati inerenti i conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, ecc.);

Salvo espressa deroga non potranno essere conferiti nei contenitori per la raccolta i rifiuti pressati in maniera tale da non consentire l'agevole uscita degli stessi all'atto dello svuotamento; in tal caso verrà considerato conferimento di rifiuti non conforme, e saranno applicati i conseguenti addebiti o sanzioni previsti dall'art. 67 del presente schema di regolamento.

Al fine di garantire una corretta gestione della raccolta porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti ed il rispetto del presente schema di regolamento, il gestore predispone un sistema di controllo e verifica dei rifiuti urbani, con le modalità previste dall'art. 13 del presente schema di regolamento.

Il Sindaco, d'intesa con il soggetto gestore del servizio, in ordine a particolari esigenze, può comunque disporre, con motivata e temporanea ordinanza, modalità di conferimento diverse da quelle del presente schema di regolamento, nonché orari per l'esposizione ed il ritiro dei contenitori da parte degli utenti.

Art. 38 Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta differenziata porta a porta

I contenitori destinati al conferimento dei rifiuti urbani sono forniti dal gestore, in base alle disponibilità, ad ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra 20 litri e 40 litri.

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Tutti i contenitori saranno forniti all'utenza nella forma del comodato d'uso gratuito, ai sensi dell'art. 1803 del codice civile, mediante sottoscrizione da parte dell'utente di apposito modulo di consegna delle attrezzature.

L'utente deve custodire e mantenere i suddetti contenitori con cura e diligenza, non destinarli ad uso improprio, non cederne l'uso a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

In caso di variazione o cessazione della proprietà o titolo d'uso dell'immobile, l'utente ha l'obbligo di riconsegnare i contenitori alla Ditta Appaltatrice, che provvederà a darne comunicazione, ai fini della corretta rendicontazione, alla Stazione Appaltante.

L'utilizzo di tali contenitori è finalizzato a impedirne la dispersione durante l'esposizione e la raccolta, proteggere i rifiuti da agenti atmosferici, animali e contenerne esalazioni moleste e agevolare l'accumulo in condizioni igieniche e di decoro ottimali per l'utente.

Qualora i contenitori si danneggino, l'utente dovrà provvedere all'acquisto dei contenitori. L'utente avrà la facoltà di provvedere all'acquisto dei contenitori presso un qualsiasi rivenditore, a condizione che abbiano le identiche caratteristiche (forma, colore, dimensioni, ecc.) di quelli danneggiati, ovvero potrà provvedere all'acquisto dalla Ditta Appaltatrice che dovrà provvedere a sostituirli, agli stessi prezzi dell'offerta presentata in sede di gara.

Nel caso in cui l'ARO riceva apposito finanziamento per l'acquisto di tali contenitori, gli stessi verranno forniti, a richiesta, agli utenti in forma gratuita.

Non saranno svuotati contenitori non conformi di proprietà dell'utenza.

Nel caso di furto, la Ditta procede alla riconsegna del contenitore su presentazione, da parte dell'utenza di copia di regolare denuncia inoltrata alla polizia giudiziaria.

I contenitori dovranno essere costruiti con materiali resistenti all'uso e risultare facilmente lavabili. Detti contenitori dovranno inoltre avere un volume tale da consentire un sufficiente accumulo nel periodo che intercorre fra i cicli di raccolta.

L'utenza è obbligata a rispettare le norme per la gestione, la manutenzione ed il lavaggio dei contenitori, conservandoli in luogo privato, ed a rispettare i giorni e gli orari di esposizione definiti dal calendario fornito.

Alle utenze non domestiche caratterizzate da elevata produzione di rifiuti, il gestore potrà assegnare, tramite convenzione, contenitori di grandi dimensioni come cassonetti da 1.100 litri.

Art. 39 Prelievo dei rifiuti conferiti dalle utenze

La raccolta viene effettuata presso i punti individuati dalla Ditta in accordo con la Stazione Appaltante, ovvero su area pubblica, in prossimità o al limite del confine di proprietà privata dell'utente, garantendo l'occupazione minima dei marciapiedi e delle aree eventualmente interessate. Pertanto, i contenitori dovranno essere esposti a cura e sotto la responsabilità dell'utente al di fuori di ingressi e/o recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta.

Di norma, infatti, la raccolta deve avvenire a bordo strada e/o su marciapiede (in maniera tale da

SCHEMA DI REGOLAMENTO

non costituire intralcio per il pubblico transito), ovvero nelle immediate vicinanze dell'accesso privato, soltanto nei giorni stabiliti dal calendario di raccolta, in questo ultimo caso l'utenza deve garantire l'accesso agli operatori della raccolta.

Qualora l'utenza servita sia localizzata in palazzine o agglomerati di alloggi regolarmente costituiti in condomini, lo svolgimento del servizio potrà avvenire, come prima accennato, con la dislocazione di appositi contenitori condominiali di adeguata capacità volumetrica.

Sarà obbligo da parte del condominio provvedere all'esposizione sulla pubblica via dei contenitori condominiali, da ubicare nei pressi della recinzione con la strada pubblica, o in alternativa, il condominio dovrà consentire l'accesso alla proprietà condominiale, nelle immediate vicinanze dell'ingresso.

Per le case sparse, di difficile raggiungimento da parte dei mezzi di raccolta, si provvederà alla collocazione di una batteria di cinque cassonetti da 1100 lt per ogni tipologia di frazione di rifiuto. (tale scelta sarà limitata il più possibile per evitare conferimenti indifferenziati e la creazione di aree incontrollate).

I contenitori non verranno comunque posizionati in zone visibili dalle arterie principali di collegamento per evitare fenomeni di abbandono nei pressi degli stessi contenitori.

Il servizio viene garantito mediante transito su aree pubbliche. L'Appaltatore, valutata la possibilità e l'opportunità tecnica, potrà accedere su aree e/o strade ad uso pubblico e anche private, su richiesta degli interessati solo previo consenso scritto di tutti i proprietari e di tutti gli aventi diritto a cui spetta l'onere di attestare e comprovare il proprio diritto. In quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta e devono garantire la resistenza alle sollecitazioni derivanti dal passaggio degli autocarri con i quali viene effettuato il prelievo.

I contenitori dovranno essere collocati, nei modi e nei luoghi sopradetti, esclusivamente nei tempi indicati nel calendario fornito.

I contenitori dopo lo svuotamento saranno ricollocati dall'utente entro il confine di proprietà.

Art. 40 Raccolta dei rifiuti vegetali

Il gestore assicura la raccolta differenziata di sfalci e potature mediante conferimento diretto, da parte dell'utenza, al centro comunale di raccolta (CCR) durante gli orari di apertura dello stesso.

I residui da manutenzione di verde domestico possono essere conferiti unitamente ai rifiuti organici di cui al seguente articolo 45.

Art. 41 Raccolta imballaggi in plastica

La frazione plastica comprende il materiale da imballaggio ed in genere le materie plastiche utilizzate in commercio per contenere bevande, alimenti, detersivi e detergenti, raccolti in modo differenziato.

Le materie plastiche più diffuse sul mercato dei prodotti di consumo sono:

SCHEMA DI REGOLAMENTO

- PET, polietilentereftalato: bottiglie per bevande;
- PE, polietilene: sacchetti, flaconi per detersivi, giocattoli e altri imballaggi;
- PP, polipropilene: contenitori per alimenti, flaconi per detersivi e detersivi;
- PVC, cloruro di polivinile: vaschette per le uova, tubi;
- PS, polistirene (polistirolo): vaschette per alimenti, tappi.

Il servizio viene svolto con le seguenti modalità:

- a. mediante utilizzo degli appositi contenitori di colore distinto;
- b. nella/e giornata/e stabilita/e dal calendario di raccolta;
- c. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti l'eventuale coperchio del contenitore resti chiuso;
- d. il materiale deve essere introdotto, nel contenitore, sciolto;

Non viene effettuato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra.

Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.

Il servizio viene svolto con cadenza minima settimanale per tutte le utenze.

I contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all'utente, e consenta al gestore di utilizzare i dati inerenti i conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, ecc.);

Gli operatori addetti alla raccolta, in caso di presenza di materiali non conformi all'interno dei contenitori/sacchetti previsti dal calendario di raccolta, apporranno un adesivo recante la segnalazione della "non conformità del rifiuto" e non raccoglierà i rifiuti conferiti (in questo caso l'utenza dovrà provvedere a differenziare correttamente il rifiuto conferito ed esporlo nel successivo turno di raccolta della frazione in argomento). Nel caso di due "non conformità" consecutive, relative alla medesima frazione, la polizia municipale, su apposita segnalazione dell'Appaltatore, provvederà ad applicare all'utente una multa, il cui importo è definito nel presente schema di regolamento.

Art. 42 Raccolta vetro

La frazione del vetro comprende tutti gli imballaggi in vetro comunemente utilizzati nel commercio per contenere liquidi o alimenti (bottiglie comunemente destinate nel commercio a contenere bevande, olio e passate di pomodoro, vasetti per alimenti, vetri rotti, bicchieri, caraffe, fiale vuote). Il materiale appartenente a tale frazione deve essere conferito ripulito e privo di elementi di diversa natura, ad esempio tappi in metallo.

Il servizio viene svolto con le seguenti modalità:

- a. mediante utilizzo degli appositi contenitori di colore distinto;

SCHEMA DI REGOLAMENTO

- b. nella/e giornata/e stabilita/e dal calendario di raccolta;
- c. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti l'eventuale coperchio del contenitore resti chiuso;
- d. il materiale deve essere introdotto, nel contenitore, sciolto;

Non viene effettuato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra.

Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.

Il servizio viene svolto con cadenza minima settimanale per tutte le utenze. Per le utenze che producono grandi quantità della frazione in argomento è prevista una raccolta settimanale aggiuntiva.

I contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all'utente, e consenta al gestore di utilizzare i dati inerenti i conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, ecc.);

Gli operatori addetti alla raccolta, in caso di presenza di materiali non conformi all'interno dei contenitori/sacchetti previsti dal calendario di raccolta, apporranno un adesivo recante la segnalazione della "non conformità del rifiuto" e non raccoglierà i rifiuti conferiti (in questo caso l'utenza dovrà provvedere a differenziare correttamente il rifiuto conferito ed esporlo nel successivo turno di raccolta della frazione in argomento). Nel caso di due "non conformità" consecutive, relative alla medesima frazione, la polizia municipale, su apposita segnalazione dell'Appaltatore, provvederà ad applicare all'utente una multa, il cui importo è definito nel presente schema di regolamento.

Art. 43 Raccolta di carta e cartone

Il servizio viene svolto con le seguenti modalità:

- a. mediante utilizzo degli appositi contenitori di colore distinto;
- b. con periodicità stabilita dal relativo calendario;
- c. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti l'eventuale coperchio del contenitore resti chiuso;
- d. solo per le utenze domestiche, nei giorni previsti per la raccolta, eventuali pacchi di giornali legati o contenuti in cartoni potranno essere consegnati a fianco o posati sopra i contenitori sopra specificati, ad eccezione delle giornate caratterizzate da precipitazioni atmosferiche, in cui tale operazione non è consentita;
- e. il materiale deve essere introdotto, nel contenitore, sciolto;

Non viene assicurato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore, fatto salvo quanto previsto alla lettera d) del comma precedente.

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Il servizio di raccolta con punto di accumulo presso l'utenza non domestica di imballaggi in cartone viene svolto con le seguenti modalità:

- a. la raccolta viene effettuata presso l'utenza;
- b. la raccolta viene effettuata con periodicità minima settimanale;
- c. l'utente deve depositare i rifiuti in un punto concordato con l'Appaltatore all'attivazione del servizio;
- d. l'utente deve assicurarsi che i rifiuti siano riparati dalle intemperie, nel limite del possibile, al fine di consentire la loro agevole raccolta;
- e. i rifiuti devono essere piegati e ridotti di volume;
- f. unitamente agli imballaggi in cartone non può essere conferita frazione merceologica simile (f.m.s.) costituita da carta, che dovrà essere conferita nelle apposite ceste/contenitori;
- g. il materiale deve essere conferito senza la presenza di altri sostanze o imballaggi di diversa consistenza merceologica.

Il servizio viene svolto con cadenza minima settimanale per tutte le utenze. Per le utenze che producono grandi quantità della frazione in argomento, con particolare riferimento agli imballaggi di cartone, è prevista una raccolta settimanale aggiuntiva.

I contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all'utente, e consenta al gestore di utilizzare i dati inerenti i conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, ecc.);

Gli operatori addetti alla raccolta, in caso di presenza di materiali non conformi all'interno dei contenitori/sacchetti previsti dal calendario di raccolta, apporranno un adesivo recante la segnalazione della "non conformità del rifiuto" e non raccoglierà i rifiuti conferiti (in questo caso l'utenza dovrà provvedere a differenziare correttamente il rifiuto conferito ed esporlo nel successivo turno di raccolta della frazione in argomento). Nel caso di due "non conformità" consecutive, relative alla medesima frazione, la polizia municipale, su apposita segnalazione dell'Appaltatore, provvederà ad applicare all'utente una multa, il cui importo è definito nel presente regolamento.

Art. 44 Raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili (rifiuto indifferenziato)

I rifiuti secchi non riciclabili non devono essere miscelati con i seguenti rifiuti:

- a. rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
- b. rifiuti speciali;
- c. rifiuti potenzialmente pericolosi;
- d. rifiuti urbani pericolosi.

Il servizio di raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili viene svolto con le seguenti modalità:

- a. la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori di colore distinto;

SCHEMA DI REGOLAMENTO

- b. la raccolta viene effettuata con periodicità minima di due volte la settimana;
- c. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti l'eventuale coperchio del contenitore resti chiuso;
- d. l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di lacerare i sacchi, non forniti alle utenze.

I contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all'utente, e consenta al gestore di utilizzare i dati inerenti i conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, ecc.);

Gli operatori addetti alla raccolta, in caso di presenza di materiali non conformi all'interno dei contenitori previsti dal calendario di raccolta, apporranno un adesivo recante la segnalazione della "non conformità del rifiuto" e non raccoglierà il contenitore (in questo caso l'utenza dovrà provvedere a differenziare correttamente il rifiuto conferito ed esporlo nel successivo turno di raccolta della frazione in argomento). Nel caso di due "non conformità" consecutive, relative alla medesima frazione, la polizia municipale, su apposita segnalazione dell'Appaltatore, provvederà ad applicare all'utente una multa, il cui importo è definito nel presente regolamento.

Art. 45 Raccolta dei rifiuti organici

Il servizio di raccolta dei rifiuti organici viene svolto con le seguenti modalità:

- a. mediante utilizzo degli appositi contenitori di colore distinto;
- b. nelle giornate stabilite dal calendario di raccolta;
- c. la frequenza minima di raccolta è trisettimanale;
- d. il materiale può essere introdotto nel contenitore utilizzando idonei sacchetti in mater-bi (non forniti agli utenti);
- e. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti l'eventuale coperchio del contenitore resti chiuso;
- f. il materiale deve essere introdotto, nel contenitore, sciolto;

Non viene effettuato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso).

Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.

I contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all'utente, e consenta al gestore di utilizzare i dati inerenti i conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, ecc.);

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Gli operatori addetti alla raccolta, in caso di presenza di materiali non conformi all'interno dei contenitori/sacchetti previsti dal calendario di raccolta, apporranno un adesivo recante la segnalazione della "non conformità del rifiuto" e non raccoglierà i rifiuti conferiti (in questo caso l'utenza dovrà provvedere a differenziare correttamente il rifiuto conferito ed esporlo nel successivo turno di raccolta della frazione in argomento). Nel caso di due "non conformità" consecutive, relative alla medesima frazione, la polizia municipale, su apposita segnalazione dell'Appaltatore, provvederà ad applicare all'utente una multa, il cui importo è definito nel presente regolamento.

Art. 46 Lavaggio dei contenitori

Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza.

Esclusivamente per la frazione organica e non riciclabile (indifferenziato), la ditta appaltatrice effettuerà almeno un **lavaggio mensile** dei contenitori con dimensione maggiore dei 240 litri della frazione secca residua nei mesi di luglio ed agosto mentre nel resto dell'anno il lavaggio potrà essere ridotto ad un servizio di **lavaggio ogni due mesi**, adottando inoltre degli interventi aggiuntivi al lavaggio, atti alla riduzione dell'impatto odoroso.

Art. 47 Raccolta mediante conferimento al Centro Comunale di Raccolta

Il Centro Comunale di Raccolta costituisce un elemento cardine dei nuovi servizi di raccolta integrata poiché a questa struttura è demandato il compito di ampliare la gamma dei servizi offerti all'utenza (raccolta sfalci di potatura, inerti, tessili, olio alimentare, metalli, ecc.) consentendo il conferimento di frazioni che l'utenza non è riuscita a conferire attraverso il servizio di raccolta domiciliare (carta e cartone, plastica, ecc..) unitamente ad altre che non sono oggetto di raccolte specifiche (rifiuti pericolosi di origine domestiche derivanti di produzione estemporanee, ecc.) o che sono oggetto di servizi di raccolta (RAEE e Ingombranti).

Il Centro Comunale di Raccolta è accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinati orari.

È una struttura presidiata da personale preposto alla gestione e alla verifica di conformità dei rifiuti conferiti da parte degli utenti nonché alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori.

Il centro di raccolta ha l'obiettivo di:

- incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai fini del loro recupero;
- favorire il conferimento di rifiuti urbani pericolosi per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi;
- favorire il conferimento di rifiuti urbani ingombranti per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi anche ai fini di un eventuale riuso;
- consentire il conferimento di quantità notevoli di rifiuti ed il conferimento di rifiuti degli utenti che si trovano in condizioni di non poter attendere i successivi ritiri domiciliari.

La raccolta presso il Centro Comunale di Raccolta potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio, nonché particolari tipi di rifiuti, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.

La dislocazione, gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale in accordo con la ditta appaltatrice come stabilito nella "Carta dei servizi Definitiva" e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.

Le tipologie dei rifiuti raccolti presso il centro di raccolta sono indicate su apposita segnaletica esposta all'ingresso dei medesimi e disciplinati da apposito documento predisposto dall'Ufficio ARO.

Art. 48 Rifiuti conferibili al centro di raccolta

Il centro di raccolta è destinato ad accogliere i seguenti rifiuti nel rispetto dei codici CER autorizzati:

- 1) domestici recuperabili e non recuperabili, provenienti da insediamenti civili;
- 2) ingombranti provenienti da insediamenti civili;
- 3) speciali assimilati agli urbani recuperabili, provenienti da attività artigianali, industriali, commerciali e di servizio;
- 4) vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- 5) raccolti nell'ambito del servizio di igiene urbana.

Le specifiche tipologie di rifiuti conferibili presso il centro di raccolta sono individuate, mediante codice CER, all'interno della "Carta dei Servizi Definitiva".

Art. 49 Regole di conferimento al Centro Comunale di Raccolta

Il conferimento è ammesso solo per gli utenti regolarmente iscritti a ruolo per la tariffa comunale. La struttura è attrezzata con container scarrabili e/o apposite aree anche dotate di specifici spazi e contenitori destinati a raccogliere le singole tipologie di rifiuti. All'atto del conferimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti conferiti devono essere preselezionati dall'utente per tipologie omogenee;
- 2) il deposito dei vari tipi di rifiuti dovrà essere eseguito nell'ambito dell'area o entro il contenitore a ciò riservato;
- 3) devono essere osservate le norme di sicurezza vigenti, le indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e/o dal personale di servizio presente nella struttura nonché le disposizioni contenute nel presente regolamento;
- 4) è vietato depositare rifiuti al di fuori dei contenitori o aree dedicate alla raccolta dei rifiuti nonché all'esterno dell'area del centro di raccolta. / stazione ecologica

Sintesi della procedura di conferimento delle utenze

L'addetto effettua l'identificazione dell'utente, la successiva verifica qualitativa e l'eventuale

determinazione quantitativa dei rifiuti conferiti.

Potrà essere rilasciata una ricevuta di conferimento nella quale sono presenti i seguenti dati:

- 1) soggetto conferente: eventuale codice immobile.
- 2) tipologia dei rifiuti conferiti con il rispettivo codice CER
- 3) eventuale quantità dei rifiuti conferiti

Art. 50 Modalità di conferimento e raccolta all'interno del CCR

Il cittadino che intende conferire rifiuti al centro di raccolta deve qualificarsi e farsi identificare come utente dall'addetto al controllo che registrerà i dati relativi ai soggetti verificati e ai rifiuti conferiti.

I rifiuti, dopo l'eventuale operazione di pesatura a cura degli addetti al Centro, devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente intendesse conferire rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro o manufatti costituiti da materiali diversi assemblati, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.

Non devono, in alcun caso, essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori; l'utente deve evitare la dispersione di materiali e frammenti sul suolo durante le operazioni di scarico.

Devono essere rispettate tutte le disposizioni di sicurezza enorme di comportamento stabilite e le indicazioni impartite dall'addetto al controllo.

L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di dar dimostrazione dell'identità, nonché coloro che intendano conferire rifiuti non conformi o diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

È consentito l'accesso contemporaneo al CCR di un numero di utenti tale da operare costantemente in sicurezza e permettere il controllo da parte dell'addetto.

Art. 51 Raccolta mediante cassonetti stradali

Negli agglomerati esterni e nelle case sparse, cioè per le utenze dove si rilevano maggiori difficoltà per l'espletamento del servizio, questo potrà essere effettuato a mezzo di cassonetti stradali da 1.100 litri, o cosiddetto "di prossimità".

Il servizio viene svolto mediante il ritiro delle frazioni in cassonetti, dislocati dall'Appaltatore in aree (aree individuate per servire case sparse, presso utenze pubbliche, in aree private custodite di uso pubblico), individuate di concerto con la Stazione Appaltante.

Il servizio comprende anche la pulizia dell'area circostante al cassonetto e/o piazzola nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche nelle immediate vicinanze dei cassonetti.

Esclusivamente per la frazione organica e non riciclabile (indifferenziato), la ditta appaltatrice effettuerà almeno un **lavaggio mensile** dei contenitori con dimensione maggiore dei 240 litri nei mesi di luglio ed agosto; mentre per tutti i contenitori il lavaggio avverrà **ogni due mesi**, adottando

SCHEMA DI REGOLAMENTO

inoltre degli interventi aggiuntivi al lavaggio, atti alla riduzione dell'impatto odoroso.

Presso ogni postazione, contenente almeno un cassonetto dedicato ad ogni frazione raccolta (organico, indifferenziato, plastica, vetro, carta e cartone), gli utenti conferiranno i propri rifiuti nei giorni previsti dal calendario della raccolta. Il servizio verrà effettuato con gli stessi mezzi che effettuano il servizio di raccolta porta a porta per la restante parte del territorio e con le stesse frequenze di raccolta previste dal calendario.

Art. 52 Raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE

Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolto con le seguenti modalità:

- a) mediante raccolta domiciliare presso l'utente, su richiesta dello stesso;
- b) mediante conferimento diretto da parte dell'utenza presso il centro di raccolta.

Oltre al conferimento presso il centro comunale di raccolta, il gestore attiva un servizio di raccolta gratuita a domicilio, che può essere richiesto, su prenotazione, mediante l'apposito numero verde (che l'Appaltatore dovrà indicare nella Carta di Servizi Definitiva"). Il servizio viene effettuato nella giornata concordata con l'utente entro sette giorni feriali dalla richiesta. In tale ipotesi il conferimento avviene sempre a livello stradale.

Pertanto, per la corretta esecuzione del servizio, verrà istituito un numero telefonico verde con risposta diretta da parte di un operatore in una fascia oraria predeterminata, e un indirizzo e-mail gestiti direttamente dalla Ditta Appaltatrice del servizio. Tale servizio potrà essere utilizzato anche per tutte le segnalazioni da parte degli utenti di necessità, anomalie, ecc., connesse al servizio di igiene urbana. Tutte le segnalazioni e/o richieste dovranno essere inviate all'amministrazione appaltante per verificare i tempi di avvenuta soluzione. Quanto sopra, fermo restando la possibilità degli utenti di servirsi dei CCR esistenti per il conferimento dei rifiuti RAEE o ingombranti per come sopra individuati a propria cura e spese.

Inoltre, si specifica che il conferimento dei RAEE deve essere effettuato prioritariamente (D.Lgs. 14 n. 49 marzo 2014 - che recepisce la direttiva europea 2012/19/EU sulla gestione dei RAEE che sancisce il principio "uno-contro-zero") presso i rivenditori all'atto dell'acquisto del nuovo.

Nella "Carta dei Servizi Definitiva" verrà indicata, per ogni singola frazione la tipologia dei rifiuti conferibili, le quantità e le modalità di conferimento.

Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti e RAEE su chiamata sono le seguenti:

- l'utente deve dichiarare, al momento della richiesta, il numero e il tipo di beni da ritirare;
- il giorno fissato per la raccolta, il materiale, riportante un'etichetta con gli estremi dell'utenza che ha richiesto il ritiro, dovrà essere posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Art. 53 Raccolta rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.)

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi di origine domestica (pile esaurite, batterie e accumulatori, contenitori "C"/"T"/"F"/"X", ad esempio barattoli e bombolette contenenti smalti e vernici, lampade al neon, farmaci scaduti) avverrà mediante conferimento al CCR o in contenitori ubicati sul territorio.

In particolare:

- la raccolta dei farmaci scaduti deve essere effettuata mediante conferimento in appositi contenitori ubicati presso le farmacie e le strutture sanitarie;
- la raccolta delle pile esauste deve essere effettuata mediante conferimento in appositi contenitori ubicati presso supermercati e le rivendite di tabacchi;
- la raccolta di contenitori etichettati T e/o F deve essere effettuata mediante conferimento in appositi contenitori ubicati presso ferramenta e rivendite di tabacchi;
- per le altre frazioni di rifiuti elencati in precedenza (batterie e accumulatori, lampade al neon, ecc.) è previsto il conferimento diretto da parte dell'utenza al CCR.

Nella "Carta dei Servizi Definitiva" sarà specificata la tipologia ed ubicazione dei contenitori e, per ogni singola frazione, la tipologia dei rifiuti conferibili, le quantità e le modalità di conferimento.

La frequenza minima di svuotamento, che il gestore dovrà effettuare in base alla produzione del rifiuto ed alla distribuzione dei contenitori in rapporto ai residenti serviti, dovrà essere non inferiore a una volta al mese.

Perciò che concerne le pile esauste la normativa vigente, D.Lgs. 188/08, prevede che i "Sistemi dei Produttori" devono provvedere:

- alla fornitura di appositi contenitori in cui conferire le pile esauste presso i centri della distribuzione di tali beni e presso il CCR;
- al ritiro delle pile esauste.

TITOLO III - NORME DI IGIENE
CAPO I - OBBLIGHI DEI PRIVATI

Art. 54 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico sono tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità a qualunque titolo di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, li conservano costantemente liberi da rifiuti, anche se abbandonati da terzi con conseguente obbligo di rimozione.

Pertanto, i proprietari di aree scoperte di qualunque natura sono tenuti a vigilare che non siano effettuati abbandoni di rifiuti di terzi. Verificandosi detti abbandoni in misura quantitativamente significativa fare segnalazione, anche telefonicamente, al comando di polizia municipale, fornendo

SCHEMA DI REGOLAMENTO

tutte le notizie occorrenti per la ricerca del responsabile. L'amministrazione comunale procederà ad ordinare la rimozione in conformità all'art. 34 del presente schema di regolamento.

Al fine di ostacolare l'abbandono di rifiuti il titolare e il conduttore del fondo potrà provvedere ad installare recinzioni, quando non in contrasto con le vigenti norme edilizie ed urbanistiche, all'esecuzione di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee. Ne curano altresì la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

I proprietari di aree scoperte di qualunque natura sono tenuti a sorvegliare che in esse non vengano effettuati abbandoni di rifiuti da parte di terzi. Nel caso di consistenti abbandoni di rifiuti non pericolosi o di quantità anche modeste di rifiuti pericolosi in area privata da parte di terzi, la proprietà è tenuta a denunciare immediatamente il fatto al Comando di Polizia Municipale e comunque entro 30 giorni dall'abbandono, fornendo tutti gli elementi eventualmente in suo possesso per risalire al responsabile.

Art. 55 Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, sagre, fiere, spettacoli viaggianti

I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche in via temporanea, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto, provvedono alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. Ai rispettivi orari di chiusura le aree concesse in uso, dovranno risultare ripulite.

I rifiuti dovranno essere differenziati e conferiti con le modalità previste dal presente schema di regolamento e dalla "Carta dei Servizi Definitiva".

Gli obblighi citati gravano sui gestori degli esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

L'inosservanza a quanto previsto dai precedenti commi è sanzionata secondo termini e modalità previste dal successivo art. 64 del presente schema di regolamento.

Chiunque organizza iniziative pubbliche come feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, è obbligato a comunicare al gestore del servizio il programma delle iniziative e le aree interessate dall'avvenimento con almeno 10 giorni di preavviso, indicando gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal Comune. Gli organizzatori degli eventi provvedono alla pulizia e al conferimento dei rifiuti differenziati prodotti nelle aree pubbliche o di uso pubblico conformemente a quanto stabilito dal Comune all'atto del rilascio del titolo abilitativo.

Art. 56 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

Chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, provvede, ad operazioni

SCHEMA DI REGOLAMENTO

ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata, su disposizione del Comune, dalla Ditta Appaltatrice, salvo il diritto di regresso per le spese sostenute, nonché l'irrogazione delle sanzioni ove previste al responsabile.

Chiunque transiti con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade assicura il materiale lungo il percorso ed eventualmente interviene per il ripristino in caso di dispersione.

Qualora non sia effettuata la pulizia, questa è eseguita, su disposizione del Comune, dalla Ditta Appaltatrice, con rivalsa per i costi, fatte salve le sanzioni del caso.

Art. 57 Pulizia dei mercati

I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, mantengono pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccolgono i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla vendita, per frazione merceologica e li conferiscono al servizio di raccolta.

Pertanto, al termine della vendita raccolgono i rifiuti giacenti attorno ai relativi posteggi separandoli per frazione merceologica nei cassonetti/contenitori posizionati dall'Appaltatore prima dell'inizio del mercato, che provvederà al successivo ritiro ed alla rimozione dei cassonetti/contenitori.

L'inosservanza a quanto previsto dai precedenti commi è sanzionata secondo termini e modalità previste dal presente schema di regolamento.

CAPO II - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E DISCERBAMENTO DELLE STRADE

Art. 58 Spazzamento e pulizia stradale

Il servizio di spazzamento e pulizia stradale viene effettuato entro il perimetro comunale. Il servizio di pulizia stradale consiste nello spazzamento manuale e meccanico delle strade e degli spazi pubblici o aperti al pubblico transito, con il contestuale svuotamento dei cestini. L'insieme dei servizi sarà eseguito su tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

Detto servizio può riassumersi come di seguito riportato, salvo prescrizioni particolari che saranno impartite dalla amministrazione all'atto dell'esecuzione delle prestazioni:

- spazzamento manuale di marciapiedi, vie, strade, piazze, giardini, aree di parcheggio veicolare, aree adiacenti ai monumenti di interesse storico-artistico, pulizia delle aree adiacenti le fontane pubbliche, pulizia aree stazionamento dei contenitori, rimozione deiezioni animali ecc.;
- svuotamento e pulizia di tutti i cestini, con sostituzione dei sacchi a perdere che sono collocati al loro interno;
- pulizia con spazzatrice di vie, strade, piazze, giardini, aree di parcheggio veicolare, ecc.;

SCHEMA DI REGOLAMENTO

- pulizia delle cordolature di delimitazione delle strade, dei marciapiedi, delle aiuole spartitraffico dalla vegetazione spontanea (erba, piccoli arbusti, ecc.)

Il servizio di spazzamento dovrà essere effettuato nelle vie e secondo le frequenze indicate dal piano di spazzamento elaborato in sede di offerta dalla Ditta Appaltatrice, elaborato in funzione delle frequenze minime richieste nei documenti di gara dalla Stazione Appaltante.

Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo a soggetti privati o pubblici. Tale servizio fa carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.

Il materiale raccolto durante i turni di spazzamento potrà essere conferito presso il CCR (all'interno di appositi contenitori adibiti a tale finalità), ovvero all'interno dell'autocompattatore e/o analoghi mezzi durante il turno di raccolta del rifiuto indifferenziato.

Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.

All'accertamento delle violazioni dei divieti di sosta, oltre agli agenti di polizia municipale e stradale, possono procedere anche altri soggetti legalmente autorizzati.

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono installati, a cura dell'Appaltatore, appositi cestini gettacarta, dei quali verrà assicurato il regolare svuotamento ed una periodica pulizia, nonché la manutenzione.

TITOLO IV - DIVIETI E SANZIONI

Art. 59 Divieti

È vietato/a:

- a. l'uso improprio dei contenitori nonché l'utilizzo di contenitori non autorizzati dal Gestore;
- b. l'esposizione dei contenitori di raccolta fuori dai giorni previsti per la raccolta porta a porta;
- c. la manomissione dei contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento;
- d. il conferimento di rifiuti di tipologia diversa da quelli cui i contenitori sono destinati;
- e. il conferimento scorretto, intendendosi per tale non solo quello non eseguito secondo le istruzioni del gestore ma anche il conferimento di materiale non ridotto di volume precedentemente, o che per dimensioni, consistenza e caratteristiche intrinseche possa arrecare danno ai contenitori e/o ai mezzi di raccolta nonché possa costituire pericolo per la pubblica incolumità;
- f. il conferimento di rifiuti liquidi o di materiali infiammabili o in stato di combustione;
- g. il conferimento dei rifiuti pericolosi;
- h. abbandonare, scaricare, depositare, se pur temporaneamente, i rifiuti in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico nonché in aree private, anche se nei pressi dei contenitori forniti dal Gestore;

SCHEMA DI REGOLAMENTO

- i. scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private;
- j. versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino sporco, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori;
- k. qualunque operazione di cernita, recupero, prelievo e rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio per lo smaltimento da parte di persone fisiche/giuridiche non autorizzate;
- l. asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata;
- m. l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune;
- n. smaltire i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi per mezzo del normale servizio di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani (il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche);
- o. incendiare rifiuti;
- p. l'insudiciamento del suolo pubblico;
- q. l'abbandono delle deiezioni degli animali domestici;
- r. l'abbandono o il conferimento di animali morti;
- s. il danneggiamento di qualunque tipo di bene – mobile, mobile registrato o immobile – comunque connesso al servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- t. il conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenze non ubicate nel territorio ove opera il gestore.

Presso il centro di raccolta è vietato/a altresì:

- l'abbandono al di fuori del CCR;
- il conferimento all'esterno dei contenitori;
- qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito;
- il conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenze non ubicate nel territorio ove opera il gestore;
- il conferimento di rifiuti non inseriti nell'elenco dei rifiuti ammessi al CCR (di cui alla Carta dei Servizi Definitiva);
- il danneggiamento delle strutture;
- il mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del centro di raccolta / stazione ecologica.

Art. 60 Controlli

Salve le competenze della Società di Regolamentazione (SRR) e degli Enti per legge preposti al controllo, l'Ente, e quindi l'ARO, attiva forme di controllo finalizzate al rispetto del presente schema di regolamento e per l'eventuale emissione delle sanzioni.

Il personale che espleta i servizi di raccolta addetto, è autorizzato ad effettuare le verifiche ed i

SCHEMA DI REGOLAMENTO

controlli che ritenga necessario, per l'accertamento dell'inosservanza delle norme di cui al presente regolamento, relativamente alla fase di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti. In particolare durante le operazioni di raccolta del rifiuto; infatti gli operatori addetti alla raccolta, in caso di presenza di materiali non conformi all'interno dei contenitori/sacchetti previsti dal calendario di raccolta, apporranno un adesivo recante la segnalazione della "non conformità del rifiuto" e non raccoglierà il sacco (in questo caso l'utenza dovrà provvedere a differenziare correttamente il rifiuto conferito ed esporlo nel successivo turno di raccolta della frazione in argomento).

Ogni automezzo impiegato nella fase di raccolta e trasporto del rifiuto sarà equipaggiato con un sistema di monitoraggio e controllo delle flotte. Il sistema di monitoraggio e controllo delle flotte è un sistema di tracciamento e gestione in tempo reale delle flotte di automezzi, composto da una parte hardware, da installare su ogni automezzo soggetto al controllo, e una parte software, basata su interfaccia web, da utilizzare sui computer client degli operatori addetti al monitoraggio e alla gestione delle flotte. Tutti i dati relativi all'automezzo (ed in particolare la posizione in tempo reale), vengono quindi trasmessi a intervalli regolari ai server per la loro elaborazione e, conseguentemente, resi disponibili per il reperimento da parte degli operatori addetti al monitoraggio.

Il personale dell'ARO effettuerà il monitoraggio di tutte le fasi del servizio di raccolta (materiale raccolto presso le utenze dell'ARO, scarico all'interno dei cassoni scarrabili, monitoraggio delle quantità conferite, ecc.). Tale controllo, pertanto, che avverrà anche all'interno del CCR, permetterà una puntuale rendicontazione dei materiali raccolti e delle frazioni che periodicamente verranno trasportati presso gli impianti di recupero e trattamento.

Pertanto, alla luce di quanto detto, il personale citato effettuerà un monitoraggio diretto del servizio di raccolta.

Inoltre, l'appaltatore avrà l'obbligo di produrre alla Stazione Appaltante report periodici circa la quantità e la qualità di ciascuna frazione merceologica di rifiuto conferita presso gli impianti di trattamento/smaltimento.

Art. 61 Vigilanza sull'applicazione del Regolamento

La vigilanza sulla corretta applicazione del "Regolamento per la Gestione dei Rifiuti e del Servizio Integrato dei Rifiuti Urbani" è affidata alla Polizia Municipale.

Art. 62 Entrate del servizio rifiuti

I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dal Comune con il gettito di entrate istituite a norma della legge tempo per tempo vigente, riservandosi di compiere la scelta gestionale più efficace e proficua per l'Ente.

Il Comune persegue l'obiettivo programmatico della copertura integrale dei costi del servizio.

SCHEMA DI REGOLAMENTO

La regolamentazione dell'entrata per la copertura dei costi del servizio è determinata, oltre che direttamente dalla norma di legge, con separato regolamento comunale.

L'Appaltatore deve fornire al Comune le informazioni necessarie alla definizione del piano tariffario in tempo utile per consentire la regolare valutazione istituzionale e l'adozione degli atti previsti dalla norma, nonché ogni dato di dettaglio che il Comune consideri necessario per pervenire alla determinazione tariffaria.

Ogni determinazione concernente l'applicazione dell'entrata (natura tributaria o patrimoniale, previsione di eventuali riduzioni o maggiorazioni - ove previste dalla norma -, scelta dei criteri di attribuzione dei costi e degli indici di commisurazione o aspetti consimili) è esercitata con l'adozione del Regolamento per la disciplina dell'entrata.

Art. 63 Ordinanze contingibili ed urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emanare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità ed al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione.

Art. 64 Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, salva la concorrenza con ipotesi di reato e salvo non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell'ambito di minimi e massimi prefissati, fissata in conformità all'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Nella successiva tabella, parte integrante del presente Schema di Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni.

Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, nonché alla contestazione delle violazioni, gli agenti della Polizia Municipale e il personale di vigilanza ed ispettivo dell'A.S.P. e dell'A.R.P.A..

VIOLAZIONI AL DIVIETO DI:	SANZIONE MINIMO E MASSIMO
Intralcio o ritardare con il proprio comportamento le attività degli addetti ai servizi di ritiro rifiuti	€ 25,00 - € 500,00
Esporre o ritirare i contenitori di raccolta fuori dai tempi e modalità previsti dal presente regolamento	€ 25,00 - € 500,00
Utilizzare impropriamente i predetti contenitori nonché l'utilizzo di contenitori non autorizzati dal Gestore	€ 25,00 - € 500,00

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Manomettere i contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento	€ 25,00 - € 500,00
Conferire i rifiuti di tipologia diversa da quelli cui i contenitori sono destinati	€ 50,00 - € 250,00
Asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata	€ 25,00 - € 500,00
Esercitare attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del comune	€ 500,00 - € 5.000,00
Smaltire i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi per mezzo del normale servizio di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani (il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche)	€ 300,00 - € 3.000,00 Salva l'applicazione degli artt. 255 e 256 del d.lgs.
Conferimento nei contenitori consegnati dal gestore di rifiuti impropri, non conformi per qualità e purezza e/o non adeguatamente confezionati.	€ 25,00 - € 500,00
Incendio di rifiuti in area pubblica o privata	€ 300,00 - € 3.000,00
Conferimento di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.	€ 50,00 - € 1000,00
Insudiciamento del suolo pubblico	€ 25,00 - € 500,00
Danneggiamento di qualunque tipo di bene – mobile, mobile registrato o immobile – comunque connesso al servizio di gestione integrata dei rifiuti	€ 25,00 - € 500,00
Conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenti non censiti o non aventi sede legale nel territorio interessato dal servizio	€ 25,00 - € 500,00
Danneggiare, imbrattare, omettere la riconsegna dei contenitori	€ 25,00 - € 500,00
Utilizzare i cestini portarifiuti in maniera difforme da quanto previsto dal presente Regolamento	€ 25,00 - € 500,00
Violazioni previste agli art. 57 del presente regolamento	€ 25,00 - € 500,00
Conferimento fuori dal normale circuito di raccolta.	€ 50,00 – 1.000,00
Abbandono di ramaglie in qualunque luogo non autorizzato	€ 150,00 – 1.500,00
Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo	€ 300,00 - € 3.000,00 Salva l'applicazione degli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Abbandono di materiale in eternit o similari	€ 500,00 - € 5.000,00
Abbandono di ingombranti, RAEE, pile, elettrodomestici, rifiuti pericolosi, ecc	€ 150,00 - € 1.500,00
Affidamento a persone non autorizzate di ingombranti, RAEE, elettrodomestici ecc. (la sanzione verrà applicata sia a chi affida e sia a chi riceve)	€ 500,00 - € 5.000,00
Mancato ritiro del Kit rifiuti (dopo due sollecitazioni)	€ 50,00 – 1.000,00

SCHEMA DI REGOLAMENTO

Le sanzioni sono cumulabili e verranno applicate singolarmente e cumulativamente per singolo soggetto.

Art. 65 Entrata in vigore

Il “Regolamento per la Gestione dei Rifiuti e del Servizio Integrato dei Rifiuti Urbani Definitivo” entrerà in vigore il giorno di avvio del servizio.



REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 5/Rif del 7 Giugno 2016

d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Il Presidente della Regione

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali;

Visto il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificano ~~di eccezionale ed urgente necessità~~ ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Visto il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che *"(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inutilità, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini"*;

Visto il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti emesse *"(...) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini"*;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante *"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento di Governo e dell'Amministrazione della Regione"*, la quale ha tra l'altro istituito il *"Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti"*;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, concernente *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19"* ;

Visto il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Personale con Qualifica Dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale n.10/2000, vigente e relativi accordi integrativi e modificativi;

Visto il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del Personale con Qualifica non Dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale n.10/2000, vigente e relativi accordi integrativi e modificativi;

Considerato che relativamente alle forme speciali di gestione adottate per gli impianti siti nel Comune di Catania/Lentini e nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT), gestite rispettivamente dalla Sicultrasporti S.p.A. e OIKOS S.p.A., è necessario procedere alla richiesta di intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare poiché le ordinanze emesse nel tempo hanno superato il termine di diciotto mesi previsti nell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

Considerato che relativamente alla speciale forma di gestione disposta con ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 0216 si è proceduto alla reiterazione degli effetti e della durata con la ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016 nonché si è proceduto con la reitera di cui all'ordinanza n. 3/rif del 31 maggio 2016 che viene integrata e modificata con la presente, sulla base dell'intesa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;



Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

- Visti gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti;
- Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- Visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti" e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Vista la legge n. 124/2015 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" nonché i conseguenti decreti attuativi della c.d. Riforma Madia;
- Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2010 "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005" e specificatamente l'art. 6 (tab 5) che indica, quale ulteriore limitazione nazionale rispetto alla direttiva europea sulla qualità dei rifiuti biodegradabili, per il conferimento in discarica di rifiuti che gli stessi debbano, oltre ad essere derivanti dal trattamento biologico, presentare un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh;
- Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare, l'articolo 177 (Campo di applicazione e finalità), comma 4, secondo il quale: "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e, in particolare a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente"; l'articolo 178 (Principi) secondo cui: "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è"

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rinvio in organico della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”; l’articolo 182 (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al comma 3, enuncia che: “lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e benefici complessivi, al fine di, a) realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica”;

Visto il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);

Considerato che è obiettivo primario dell’Amministrazione regionale perseguire il raggiungimento dello sviluppo della raccolta differenziata posto dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale al fine di assicurare una elevata protezione dell’ambiente e della tutela igienico-sanitaria;

Considerato che alla data del 31 dicembre 2013 non sono stati prorogati gli effetti dell’art. 2 del D.L. 43/2013 convertito con modificazione nella L. n. 71/2013;

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 che reitera la ordinanza n. 20/Rif del 14 luglio 2015;

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3/Rif del 31 maggio 2016 recante norme sul “*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 degli articoli 8 e 9 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016*”, integrata e modificata dal presente provvedimento;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle opere del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Vista la Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 31 maggio 2016 recante norme sul "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016", integrata e modificata dal presente provvedimento;

Vista l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 148 del 18/02/2014 pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 25/02/2014, per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;

Visto in particolare, l'art.1, comma 2, dell' O.C.D.P.C. n.148 citata, il quale stabilisce che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della stessa ordinanza;

Considerato che il Commissario Delegato per l'Emergenza rifiuti in Sicilia ex O.P.C.M. n. 3887/2010 - D.L. n. 43/2013, convertito con modificazione nella Legge n. 71/2013 - ha avviato procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di quattro piattaforme pubbliche per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei Comuni di Enna, Gela, Messina e Palermo nell'ambito delle quali sono previsti impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e linee dedicate per la produzione di *compost* di qualità conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;


Visto il D.P.Reg. n. 531 del 4 luglio 2012, che approva il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali;

Viste le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 - Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

- Vista la Direttiva in materia di gestione dei rifiuti n. 42575 del 28 ottobre 2013 e successive modifiche ed integrazioni emanata dall'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- Visto l'Accordo Quadro stipulato fra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Organizzazioni sindacali e l'ANCI Sicilia in data 6 agosto 2013 nonché dal conseguente incontro del 19 settembre 2013 e successive integrazioni;
- Visto l'Accordo quadro stipulato congiuntamente con l'ANCI e le Organizzazioni sindacali in data 2 febbraio 2015 in relazione all'applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 19 della Legge regionale n. 9/2010;
- Vista la Direttiva dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 5189/GAB del 12 ottobre 2015 con la quale sono stati impartiti precisi indirizzi alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti ai fini della redazione delle dotazioni organiche da predisporre ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge regionale n. 9/2010;
- Visto l'art. 19, comma 2, della L.R. n. 9/2010 che *"Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio"*;
- Vista la nota prot. n. 21389 del 7 agosto 2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale la Regione è stata diffidata a rideterminare la perimetrazione degli ambiti territoriali ottimali e ad adeguare la legislazione regionale vigente in materia di gestione dei rifiuti urbani;
- Visto l'art. 19, comma 2 bis, della L.R. n. 9/2010 che prevede: *"(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione (...). Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013"*;
- Considerato che non sono ancora attivi i soggetti giuridici che in via ordinaria sono chiamati a svolgere l'attività di gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale n. 9 del 2010;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Considerato che i Comuni sono gli ultimi responsabili della continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nei rispettivi territori comunali, che deve essere assicurato secondo le modalità previste dalla legge;

Rilevato che, al fine di garantire l'efficace ed efficiente svolgimento del servizio appare di prioritaria importanza l'avvio operativo delle S.R.R., pur nelle more della compiuta riforma del settore in ottemperanza a detta diffida;

Considerato che le società e consorzi d'ambito, sulla base della normativa vigente, non sono più titolati a svolgere attività di gestione del servizio integrato dei rifiuti;

Considerato che con legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3 art. 1 è stata introdotta la possibilità per i "(...) Comuni, in forma singola o associata (...) previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (...);

Tenuto conto che anche in virtù degli interventi sostitutivi attivati dall'Assessorato regionale competente sono state costituite tutte le Società per la Regolamentazione dei Rifiuti nel territorio della Regione Siciliana anche se, ad oggi, non risultano ancora individuati i nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti e quindi le S.R.R. non risultano pienamente operative;

Rilevato che l'azione propulsiva dei commissari straordinari nominati in forza della ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016, i cui effetti, in ultimo, sono stati reiterati con la Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016, ha imposto entro il termine del 30 giugno 2016 la presentazione di tutte dotazioni organiche e dei piani d'ambito;

Considerato che è necessario attuare una speciale forma di gestione integrata dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana al fine di consentire nel breve periodo l'attuazione degli interventi straordinari per il rientro nel modello di gestione ordinario del ciclo dei rifiuti;

Considerato che pur nelle more della compiuta riforma del settore, necessario individuare regole transitorie in deroga che possano consentire una velocizzazione del processo di fuoriuscita dall'emergenza venutasi a determinare nel territorio regionale, permettendo così alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti di essere pienamente operative;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

Considerato che la mancata deroga all'art. 19 comma 2 bis della Legge regionale n. 9/2010 determinerebbe l'impossibilità di assicurare i servizi di gestione di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti poiché verrebbero meno gli unici Enti che al momento hanno titolarità nella gestione del servizio dei rifiuti;

Considerato che sono di competenza del Presidente della Regione l'attuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti individuate per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico-sanitarie in tutto il territorio regionale;

Considerata l'urgente ed imprescindibile necessità di continuare a garantire, in alcune aree del territorio regionale, la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento straordinario per vigilare sia sulla gestione, sia sulle procedure necessarie per addvenire all'affidamento del servizio in conformità alla previsione di cui all'art 15 della Legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti e la necessità di reiterare gli effetti della ordinanza contingibile ed urgente n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con le modifiche ed integrazioni risultanti dalla presente;

Vista la nota n. 0008495 del 31 maggio 2016 con la quale il Ministero dell'Ambiente formalizza le condizioni di formulazione dell'Intesa del Ministro alla emananda ordinanza ai sensi dell'art. 191 comma 4 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ed in particolare "(...), l'intesa che in questa sede si ritiene possa essere concessa ex art. 191, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 dovrà ritenersi risolutivamente condizionata al compiersi dei seguenti adempimenti da parte della Regione siciliana: a) fornire, entro 7 giorni dall'emanazione dell'ordinanza, un quadro esaustivo delle infrastrutture dedicate alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati presenti sul territorio, con indicazione dei titoli autorizzativi e del loro effettivo funzionamento (quantità in volume e in tonnellate per ogni tipologia di rifiuti trattati, stoccati (t), recuperati e smaltiti in l'anno con riferimento al 2015, i turni giornalieri di funzionamento nonché il funzionamento eventuale nei giorni di fine settimana) indicando nello specifico le motivazioni dell'eventuale impossibilità, anche parziale, all'utilizzo; b) presentare, entro 7 giorni dalla adozione dell'ordinanza, un programma dettagliato che, in linea con quanto previsto dalla pianificazione regionale, contenga i cronoprogrammi per la realizzazione degli impianti necessari a garantire l'attuazione del principio di prossimità e di autosufficienza, le risorse economiche preventivate e lo stato delle autorizzazioni, redatto tenendo in considerazione anche lo schema di DPCM adottato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014 — il cui procedimento è in corso di definizione — che stima per la Regione Siciliana un fabbisogno di incenerimento pari a 700.000 tonnellate all'anno; c) comunicare, entro 7 giorni dalla adozione dell'ordinanza, un piano operativo, comprensivo di un crono-programma (GANTT), con indicazione delle azioni e degli obiettivi intermedi di incremento di raccolta differenziata e conseguente riduzione del RUR. Tale GANTT dovrà anche contenere le prestazioni di attivazione degli impianti già programmati e in corso di realizzazione o per i quali sono ancora aperte le procedure amministrative di autorizzazione; d) rispettare il cronoprogramma di cui al punto precedente, e comunque raggiungere, allo scadere, del primo trimestre, un incremento della raccolta differenziata di almeno 3 punti percentuali rispetto al dato ISPRA relativo all'anno 2015, verificato anche con i dati dell'ARPA regionale, e allo scadere del secondo trimestre almeno di ulteriori 3 punti percentuali. e) comunicare, entro 7 giorni dalla adozione dell'ordinanza, la proiezione dei tempi e delle attività necessarie a determinare l'effettiva riduzione del gap infrastrutturale e del conferimento in discarica dei rifiuti in accordo alla gerarchia di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del d.lgs. 152 del 2006; f) attivarsi con solerzia al fine di addvenire alla riorganizzazione della governance regionale di settore, in ottemperanza delle diffide governative ex articolo 120, secondo comma, della Costituzione, del 7 agosto 2015.

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

procedendo — entro il 15 giugno — alla approvazione in Giunta e alla conseguente presentazione in ARS di un apposito disegno di legge nell'ambito delle procedure di urgenza di cui all'articolo 136 del regolamento dell'assemblea regionale. I contenuti del disegno di legge dovranno individuare ambiti territoriali di affidamento preferibilmente di dimensione ultraprovinciale, e comunque in modo da garantire le opportune economie di scala nella gestione dei rifiuti, nonché realizzare forme di mobilità del personale del settore le quali — pur tenendo conto dell'esigenza di mantenere significativi livelli occupazionali — garantiscano adeguatamente l'economicità e l'efficienza delle gestioni del servizio e della relativa attività amministrativa; g) condividere con il Ministero e porre in essere, nelle more dell'implementazione della nuova governance regionale, tutte le azioni necessarie per l'immediato innalzamento dei livelli di raccolta differenziata e il raggiungimento degli obiettivi di legge nazionali di cui agli articoli 181 e 205 del decreto legislativo 152 del 2006; h) procedere, entro il 30 ottobre, alla introduzione nell'ordinamento regionale della c.d. "ecotassa" sul conferimento in discarica dei rifiuti così come presentata dal Governo regionale; i) introdurre nell'ordinamento regionale meccanismi volti al recupero delle somme dovute dai comuni — quali opposte trattate a valere sui trasferimenti nei confronti di questi ultimi — per lo smaltimento dei rifiuti che avvenga con modalità differenti da quelle dell'ordinaria destinazione in discarica nel territorio regionale, in ragione dell'intervento regionale nella stipula dell'accordo ed eventualmente nella intestazione della titolarità dei rifiuti in questione; j) predisporre, entro il 15 settembre, tutte le forme di contrasto all'evasione al pagamento della TARI nella disponibilità della competenza regionale, disponendo in particolare il blocco dei trasferimenti regionali per quei comuni nei quali non si riuscissero a raggiungere predeterminati standard di adempimento. A tal fine la Regione effettua una ricognizione delle imposte dovute ed effettivamente riscosse da parte dei Comuni; k) istituire, entro il 30 agosto, un capitolo di bilancio nel quale fare confluire le somme introitate dai Comuni a fronte del versamento delle tariffe, destinate allo smaltimento e al recupero dei rifiuti; l) stipulare, entro 30 giorni dalla adozione dell'ordinanza, specifici accordi con i Presidenti delle altre Regioni che si rendono disponibili a ricevere rifiuti raccolti sul territorio della Regione siciliana, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'invio fuori Regione dei rifiuti — che devono concludersi comunque entro il 30 agosto — in modo tale da garantire il riciclo progressivo, e comunque totale al termine del regime straordinario operante per effetto dell'ordinanza, nei limiti ordinari di capacità dei singoli impianti”;



Considerato che dopo aver attivato le procedure previste dalla Legge regionale n. 9/2010 e agendo in via sostitutiva, le S.R.R. potranno essere dotate di tutti gli atti prodromici per poter garantire la piena continuità del servizio di gestione ordinaria dei rifiuti al fine di dare piena attuazione alla Legge regionale n. 9/2010 e quindi garantire la piena funzionalità delle Società della Regolamentazione dei Rifiuti;

Considerato che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti non riguarda solamente il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti ma riguarda anche l'impiantistica regionale;

Visto l'art. 34 della Legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 con la quale la Regione Siciliana ha disposto l'introduzione del tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. Ecoincentivo) che prevede aspetti agevolativi per quei comuni che procedono con un aumento delle percentuali di raccolta differenziata, soggetta ad emendamento correttivo in relazione ai rilievi di legittimità costituzionale formulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in sede di impugnativa costituzionale;

Ritenuto che lo strumento della ordinanza contingibile ed urgente non può essere utilizzato per disporre in modo automatico, sistematico e reiterato la proroga degli affidamenti dei servizi pubblici derogando alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 50/2016, in particolare in ordine alle procedure di scelta del contratto



Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



REGIONE SICILIANA

selezione dell'offerta, poiché queste ultime costituiscono la trasposizione nell'ordinamento giuridico italiano dei principi del diritto dell'Unione Europea e, quindi, sono sottratte alla capacità derogatoria dei provvedimenti contingibili ed urgenti;

Considerato che la proroga degli affidamenti dei servizi pubblici è un istituto assolutamente eccezionale e, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che non coinvolgono in nessun modo la responsabilità dell'Amministrazione comunale la quale è comunque obbligata a darsi un'adeguata programmazione, a decidere per tempo come sostituire, alla scadenza, un rapporto di appalto e ad attivarsi tempestivamente per l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un servizio pubblico;

Visto il Piano stralcio per l'attuazione degli interventi per l'implementazione impiantistica regionale inviato al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 8659 del 5 giugno 2015;

Considerato che nel citato Piano stralcio si fa attenta valutazione della impiantistica a servizio della gestione della raccolta differenziata imponendo nel breve periodo un aumento sostanziale della percentuale di raccolta differenziata;

Visto il cronoprogramma nel suddetto piano stralcio che a seguito del presente provvedimento dovrà essere verificato e riadeguato;

Considerato che diversi gestori di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, sia pubblici sia privati, sulla base della suddetta disposizione, hanno presentato nei termini ivi indicati richieste di modifiche di A.I.A. e V.I.A. proponendo la realizzazione di specifici impianti per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti e la realizzazione di specifici impianti di compostaggio come previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012;

Considerato che per la piattaforma pubblica sita nel Comune di Palermo risultano ultimati i lavori di realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico, comprensivo di linee dedicate alla produzione di *compost* di qualità, e lo stesso risulta essere stato consegnato alla RAP S.p.A.; mentre per le piattaforme pubbliche da realizzarsi nei Comuni di Enna e Gela sono in corso le procedure per la consegna dei lavori;

Considerato che il piano prevede l'avvio di ulteriori impianti per la gestione dei rifiuti;



Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



REGIONE SICILIANA

Considerato che sul Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3887/2010, con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, è stato emesso il decreto n. 100/2015 di approvazione VIA-VAS dell'Autorità Competente - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro dei Beni Culturali;

Considerato che il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia è stato oggetto di adeguamento alle prescrizioni imposte congiuntamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 18 gennaio 2016 e anche ai fini dell'ottemperanza alla diffida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 Agosto 2016;

Considerato che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, la capacità impiantistica di trattamento meccanico biologico limitata ai valori nominali, non è nelle condizioni di far fronte all'intera produzione giornaliera regionale, con necessità di conferimento di quantitativi di rifiuti tal quale presso le discariche ad oggi autorizzate;

Considerato che la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente compiuta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio - economico locale, non possa che discendere dalla completa attuazione delle previsioni e degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalle programmazioni d'ambito delle singole SRR;

Rilevato che sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acclarata la situazione di *deficit* nell'impiantistica regionale tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale;

Rilevato che relativamente all'impiantistica regionale, ed in particolare relativamente all'impianto sito nel Comune di Catania/Lentini e quello sito nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) - rispettivamente gestiti dalla SiculoTrasporti S.p.A. e OIKOS S.p.A - si è provveduto ad emettere un numero di ordinanza contingibili ed urgenti i cui termini sono di reitera sono superiori a quelli previsti nell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

Considerato che, nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati e nell'adeguamento degli impianti pubblici e privati esistenti alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale del 6 agosto 2013 nonché della diffida operata in ultimo con Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016, deve essere assicurata la continuità del servizio pubblico di smaltimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di leale cooperazione tra le PP.AA. coinvolte;

Considerato che già dal mese di ottobre 2014 è stato disposto dall'Autorità giudiziaria il divieto *sine die* dei conferimenti di rifiuti presso la discarica di Mazzarà Sant'Andrea (ME);

Considerato che attualmente presso la discarica sita in Bellolampo, in forza della ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Palermo, vengono conferiti i rifiuti della sola Città di Palermo e di Ustica mentre il conferimento dei rifiuti prodotti dagli altri Comuni della provincia di Palermo risulta subordinato alla verifica delle condizioni minime di sicurezza ambientale e sanitaria da rappresentare in apposito piano prodotto dal gestore;

Considerato che per poter smaltire tutti i rifiuti prodotti nel territorio della Regione Siciliana è necessario autorizzare, anche in deroga, il conferimento dei rifiuti prodotti dai Comuni afferenti la provincia di Palermo presso la discarica di Bellolampo;

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 28 maggio 2015 dal quale si evince l'*iter* istruttorio relativo al progetto di chiusura provvisoria della discarica di c.da Valanghe d'Inverno nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) di proprietà della OIKOS S.p.a. giusta provvedimento D.D.G. n. 1143 del 22 luglio 2014;

Considerato che il progetto di chiusura provvisoria della discarica OIKOS S.p.A. datato agosto 2014 prevede una capacità massima di abbancamento pari a 240.000 mc oltre ai 420.000 mc già abbancati a tale data;

Visto il progetto di chiusura presentato dalla OIKOS S.p.A. nell'Aprile 2015, supportato da motivazioni a carattere ambientale e geomorfologico, che prevede una volumetria residua pari a 400.000 mc al 6 gennaio 2016, così come da nota prot. n. 73GEN/73U/2016 del 8 gennaio 2016;

Visto il parere espresso dal Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Catania del 27 luglio 2015 prot. n. 53307 che evidenzia, come dai risultati relativi sulle "(...) verifiche delle stabilità dei pendii

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

per le zone ritenute più critiche nelle condizioni più svantaggiose”, emerge come, “(...) sebbene le condizioni di stabilità sono soddisfatte in entrambe i casi (previsione agosto 2014 – previsione aprile 2015) la condizione di maggior sicurezza si raggiunge nella proposta progettuale di aprile 2015, in quanto la situazione olografica si consolida e si rinsalda con l’abbancamento dei rifiuti che di fatto costituiscono la naturale stabilizzazione del sito (...)”;

Preso atto che risulta trasmesso presso il competente Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7, la modifica della chiusura definitiva della discarica sita in Motta Sant’Anastasia secondo il progetto relativo ad Aprile 2015;

Visto inoltre l’appello proposto al C.G.A. nel mese di novembre 2015 dalla OIKOS S.p.A. avverso alla sentenza del TAR Sicilia/Catania n. 1810/2015 del 29 giugno 2015 con la quale è stato rigettato il ricorso R.G. n. 222/2014 proposto dal gestore per l’annullamento del DDG n. 1143 del 22 luglio 2014 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;

Vista la ordinanza del C.G.A. con la quale si è provveduto a sospendere gli effetti della sentenza emessa dal TAR Sicilia/Catania n. 1810/2015 del 29 giugno 2015;

Considerato che l’esito del contenzioso in sede amministrativa determina comunque in via minimale e provvisoria la riconferma dell’efficacia del D.D.G. n. 1143 del 22 luglio 2014 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, che assicurerebbe comunque una capacità residuale di conferimento di rifiuti indifferenziati;

Considerato che nelle more della decisione conclusiva sugli aspetti tecnici, amministrativi nonché giuridici risulta necessario nonché indispensabile continuare a conferire i rifiuti presso il suddetto impianto;

Visto il parere favorevole espresso dall’ASP di Catania con nota prot. n. 56296/DP del 27 maggio 2016 che “conferma il parere già espresso con nota prot. n. 3412 del 13 gennaio 2016”, cui si fa espresso rinvio;

Visto il parere favorevole espresso dalla Città Metropolitana di Catania con nota prot. n. 29666 del 27 maggio 2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui pertanto si fa espresso rinvio;



Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell’art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Visto il parere favorevole espresso dall'ARPA ST di Catania con nota prot. n. 34469 del 27 maggio 2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui pertanto si fa espresso rinvio;

Preso atto che l'unico impianto di trattamento meccanico biologico in esercizio in Sicilia Orientale a servizio della discarica sita nel Comune di Catania/Lentini, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl per effetto del decreto autorizzativo DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato e integrato dal DRS n. 901/11, è ad oggi oggetto di diffida ex art. 29 *decies* del D. Lgs. n. 152/06 da parte del competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e che tale diffida prevedeva lo svolgimento di un periodo di verifica della funzionalità dell'impianto, mediante l'utilizzo di rifiuti in 2 aie, rispetto alle 54 esistenti, per quanto attiene alla biostabilizzazione ed in 2 aie rispetto alle 6 esistenti per quanto attiene al compostaggio e che tale periodo di sperimentazione risulta ad oggi esperita;

Considerato che lo stesso impianto di trattamento meccanico biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania/Lentini, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio dei rifiuti prodotti da comuni appartenenti a diverse provincie del territorio regionale, corrispondente ad una quantità di rifiuti tal quale pari a circa 2.800 ton/giorno per effetto di ordinanze contingibili ed urgenti;

Considerato che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania/Lentini, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di selezione della ditta OIKOS S.p.A. per un quantitativo corrispondente a circa 1040 ton/die di rifiuti tal quali per effetto di ordinanze contingibili ed urgenti;

Considerato che pertanto l'interruzione dell'attività svolta dall'impianto in questione determinerebbe la necessità di conferire presso altri impianti di smaltimento ubicati nel territorio regionale circa 2.800 ton/die di rifiuti;

Considerato che, ad oggi, come emerge dalle relazioni predisposte sull'argomento dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, non è possibile reperire una disponibilità ad accogliere tale quantità di rifiuti presso gli altri impianti pubblici e privati di smaltimento ubicati nel territorio regionale;

Ritenuto necessario, rispetto all'ipotesi di effettuare il solo trattamento meccanico di triturazione e deferrizzazione prima del conferimento in discarica, adottare modalità tecnico gestionali dell'impianto che consentano il trattamento

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

totalità della frazione umida di sottovaglio, sia pure per un tempo inferiore a quello necessario a consentire la completa stabilizzazione di quest'ultima derogando temporaneamente dall'obbligo di raggiungimento del valore fissato di IRD pari a 1000 mg O₂ kg SV⁻¹ h⁻¹ di cui all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010 ed al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato ed integrato dal DRS n. 901/2011;

Ritenuto che tale soluzione sia percorribile solo ove consenta – in via transitoria, nelle more dell'attivazione degli impianti mobili e comunque per un periodo transitorio massimo di 45 giorni – il mantenimento di un accettabile grado di tutela ambientale ed un minore impatto sulle matrici ambientali, per effetto della circostanza secondo la quale la stabilizzazione, seppure non completa, della frazione organica può consentire il contenimento delle emissioni di sostanze odorigene e di altre sostanze inquinanti volatili nei rifiuti destinati allo smaltimento, nonché una sensibile diminuzione del carico organico biodegradabile in essi presente ed il conseguente alleggerimento degli impatti ambientali connessi alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

Ritenuto che l'aumento delle quantità di rifiuto sottoposto a trattamento meccanico biologico a monte dello smaltimento può essere ottenuto mediante la riduzione dei tempi di maturazione, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501 e non con il codice CER 190503 (FOS);

Visto il parere espresso da ARPA Regionale con nota prot. n. 36276 del 6 giugno 2016, con il quale si ritiene percorribile la strada sopra indicata previo svolgimento di una fase di sperimentazione che preveda un processo di biostabilizzazione pari a 12 giorni;

Visto il DDG n. 697/2011 di autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 bis rilasciata per la discarica per i rifiuti non pericolosi sita in località Grotte San Giorgio presso il Comune di Lentini (SR);

Visto DDG n. 649/2012 di autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 bis rilasciata per la discarica per i rifiuti non pericolosi sita in località Grotte San Giorgio presso il Comune di Lentini (SR);

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21/Rif del 10 novembre 2015 con la quale è stato ordinato di abbancare nella vasca di cui al DDG AIA n. 697/2011 in deroga alle prescrizioni relative all'impianto di trattamento *in situ* del percolato, all'area di stoccaggio provvisoria dei rifiuti D15, nonché alla modalità di gestione del lavaggio delle ruote, con le modalità, i vincoli e controlli già ordinate con ordinanza del presidente

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinanza della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

Regione Siciliana n. 12/Rif del 24 aprile 2015 e n. 14/Rif del 12 maggio 2015, nelle more della conclusione del procedimento di secondo grado avviato sull'autorizzazione ambientale in capo alla stessa ditta con riferimento al DDG n. 697/2011;

Vista la richiesta di modifica sostanziale presentata dalla Sicula trasporti S.r.l. al DDG. AIA n. 697/2011 e relativo incremento di volumetria pari a 80.000 mc per una volumetria complessiva di 560.000 mc;

Visto il verbale, e i relativi allegati, cui si fa espresso rinvio, della conferenza di servizi tenutasi presso la Prefettura di Siracusa in data 22 dicembre 2015 e attinente ai procedimenti di secondo grado inerenti i decreti AIA ovvero DDG n. 697/2011 e DDG. n. 649/2012 nella quale, facendo riferimento anche ai verbali delle conferenze di servizi tenutesi presso il Dipartimento Regionale competente e relativi ai citati procedimenti di secondo grado, si è delineato il percorso tecnico amministrativo utile alla conclusione degli stessi procedimenti;

Visto la nota prot. n. 2392 del 14 gennaio 2016 del servizio 1 VAS – VIA del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, cui si fa espresso rinvio, con il quale, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e relativa al Decreto AIA n. 697/2011 e al decreto AIA n. 649/2012, con la quale vengono riscontrate le osservazioni rilevate dalla Commissione ispettiva di verifica istituita presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità per la piattaforma in argomento essendo, nel citato provvedimento ex art. 29, riscontrate le osservazioni rilevate dalla commissione ispettiva di verifica di conformità istituita presso l'Assessorato Regionale all'Energia ed ai Servizi di Pubblica utilità per la piattaforma in argomento;

Considerato che il recitato parere ex art. 29 del D.Lgs n. 152/06 e smi evidenzia come la procedura di VIA relativa al DDG 697/2011 sia stata successivamente regolarizzata mediante il parere positivo della Provincia Regionale di Siracusa con prescrizioni formalizzato con nota prot.n. 37946 del 07 luglio 2011 e che le ulteriori osservazioni della citata commissione ispettiva sono relative all'impianto di trattamento del percolato la quale mancata realizzazione comunque non costituisce modifica sostanziale;

Considerato che non risulta ancora chiuso il procedimento di secondo grado relativo al DDG. n. 697/2011 di autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 bis del D.Lgs n. 152/06 rilasciata per la discarica per i rifiuti non pericolosi in località Grotte San Giorgio presso il Comune di Lentini (SR);

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

- Vista la richiesta di verifica di assoggettabilità di modifica sostanziale presentato dalla Sicultrasporti S.r.l. e in corso di istruttoria presso il Servizio I VIA/VAS del Dipartimento Regionale Ambiente;
- Visto il parere favorevole espresso dall'ASP di Siracusa con nota prot. n. 4079/L del 25 maggio 2016, relativamente all'autorizzazione con DDG n. 649/2012, cui si fa espresso rinvio;
- Visto il parere favorevole espresso dal Libero Consorzio comunale di Siracusa e dall'ARPA di Siracusa con nota prot. n. 1374/Ri.Bo del 27 maggio 2016, cui si fa espresso rinvio;
- Visto il D.D.G. n. 385 del 9 giugno 2011 di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005, per il complesso IPPC "Discarica per rifiuti non pericolosi sita in c.da Balza di Cetta del Comune di Castellana Sicula con annesso impianto di pretrattamento e biostabilizzazione", gestore IPPC Società Alte Madonie Ambiente S.p.A. con sede legale in Via Leone XIII n. 32, in Castellana Sicula (PA), relativamente alle vasche denominate negli elaborati progettuali "vasca 1 - inferiore" e "vasca 2 - intermedia";
- Visto il D.D.G. n. 1365 del 21 agosto 2013 con cui è stata approvata la tariffa integrata di smaltimento, pretrattamento e biostabilizzazione relativa alla discarica di Pinao Regionale, sita in c.da Balza di Cetta, nel Comune di Castellana Siculiana, relativamente ai conferimenti effettuati, nelle vasche denominate "vasca 1 - inferiore" e "vasca 2 - intermedia";

Considerato che allo stato attuale non è possibile provvedere con strumenti ordinari e pertanto è necessario provvedere con strumenti straordinari anche in relazione alla necessità di evitare soluzioni di continuità nella gestione giornaliera dei rifiuti;

Considerato che la situazione venutasi a determinare è di assoluta imperiosità e pertanto necessita l'attuazione del principio di leale collaborazione e di mutuo soccorso fra enti appartenenti ad ambiti territoriali diversi e relativi impianti ad essi asserviti;

Considerato che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha posto in essere tutte le azioni utili per risolvere la problematica oggetto del presente provvedimento, tra l'altro, con nota prot. n. 628 del 27 aprile 2015 ha manifestato alla Protezione Civile Nazionale "(...) non procrastinabile, da parte di questa amministrazione regionale, attuare tipologie di gestione dei rifiuti che contemplino anche la possibilità di conferire in ampiezza

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

extraregionale gli stessi rifiuti per un recupero in impianti autorizzati, anche extranazionali, nelle more del completamento del più volte citato sistema impiantistico regionale”;

Ritenuto che è necessario individuare forme speciali di gestione sull'impiantistica regionale al fine di consentire nel brevissimo periodo il conferimento dei rifiuti prodotti dai comuni della Regione Siciliana;

Considerato che occorre per causa di forza maggiore procedere alla reitera, nei limiti e con le prescrizioni risultanti dalla presente, per ulteriori 6 mesi della speciale forma di gestione determinatasi per l'impiantistica regionale, in particolare relativamente agli impianti gestiti dalla OIKOS S.p.A. e dalla Sicula Trasporti S.p.A.;

Ritenuto che tali speciali forme di gestione dovranno essere comunque attivate nell'ambito dell'attuazione del Piano stralcio sopra elencato;

Visto l'art. 3 *bis* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si informano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;

Visto l'art. 3 *quinquies* del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente;

Visto l'art. 191, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: *“Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”;*

Visto in particolare il parere positivo espresso dal Dipartimento Regionale dell'Urbanistica – Servizio IV Sicilia Sud Orientale che in riferimento alla discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) *“(…) ritiene di poter formulare avviso favorevole sulla scorta di quanto espresso dal CGA con parere n. 1754/99 del 10/10/2000, per consentire l'utilizzo dell' attuale discarica OIKOS S.p.A. nel rispetto dei pareri di carattere ambientale già rilasciati e/o da rilasciare, ciò in ragione del preminente interesse pubblico che deve condurre all'emissione dell'ordinanza oggetto della conferenza”;*

Re



Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006

R

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Considerato che l'attuazione delle operazioni di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Visto il Decreto n. 457 del 13/07/2010, che risulta l'ultima tariffa approvata dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente relativa, salvo conguaglio, allo smaltimento dei rr.ss.uu. non pericolosi presso discarica sita in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania gestita dal gestore IPPC Sicula Trasporti s.r.l.;

Visto il DDG n. 901 del 02/11/2011 di modifica ed integrazione del DRS 248 del 26/03/2009, e del DRS 1004 del 01/10/2009 (Impianto di biostabilizzazione della frazione umida) con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'Impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

Visto il Decreto n. 258 del 18/04/2011, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa di smaltimento dell'impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

Vista il Decreto n. 308 del 25/03/2015, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - ha approvato la tariffa di smaltimento dell'impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

Visto il DRS 221 del 19.03.2009 con cui l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione dell'impianto di discarica della società OIKOS S.p.A., sito in C.da Valanghe d'Inverno nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);

Visto il Decreto n. 376 del 29 aprile 2008 l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa di smaltimento della discarica di rifiuti non pericolosi sita in c.da Tiritti nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla società OIKOS S.p.A.;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relativa ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Visto il D.D.G. n. 250 del 15 aprile 2011 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa relativa alle attività di pretrattamento/selezione dei rr.ss.uu. da effettuarsi presso l'impianto di c.da Tiriti nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla società OIKOS S.p.A.;

Considerato che la OIKOS S.p.A., gestore della discarica di c.da Valanghe d'Inverno in Motta S. Anastasia nelle more che venga approvato il Piano Finanziario relativo all'impianto di che trattasi che dovrà redigere ed aggiornare, può applicare, salvo conguaglio, la tariffa di cui al D.R.S. n. 376/2008 rilasciato dall'ARTA fatte salve eventuali spese di biostabilizzazione;

Considerato che la capacità di abbancamento degli impianti gestiti dalle società Sicula Trasporti s.r.l. e OIKOS S.p.A., è stata aumentata in virtù di Ordinanze contingibili ed urgenti emessi dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 D.L.gs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che in data 13 gennaio 2016 è stato presentato un ulteriore progetto di chiusura anticipata della discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);

Rilevato che ad oggi non è stato possibile provvedere alla valutazione del suddetto progetto;

Preso atto del DDG. n. 1946 del 10 novembre 2015 con il quale viene rilasciata AIA alla ditta Catanzaro Costruzioni S.p.A. con riferimento alla sezione dell'impianto di trattamento meccanico biologico;

Visto il D.R.S. n. 1362 del 23/12/2009 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 5 D.Lgs. n. 59/05 per l'impianto di smaltimento finale per rifiuti non pericolosi (Vasca V4), gestito dalla società Catanzaro Costruzioni s.r.l., sito in c.da Materana nel territorio di Siculiana e Montallegro (AG);

Considerato che la reitera, nei limiti e con le prescrizioni risultanti dalla presente, degli effetti di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 relativamente alla discarica sita nel Comune di Siculiana/Montallegro (AG), gestita dalla Catanzaro Costruzioni S.p.A., risulta essere essenziale per garantire la continuità dei conferimenti dei rifiuti nel territorio regionale;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Vista la nota prot. n. 16731 del 15 aprile 2016 con la quale si è provveduto, tra l'altro, a reiterare, alla Catanzaro Costruzioni S.p.A., la richiesta di provvedere immediatamente alla realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico in coerenza alla tempistica prevista in sede di ordinanza e di provvedere alla prescritta biostabilizzazione dei rifiuti da conferire in discarica;

Considerato che la Catanzaro Costruzioni S.p.A. con la nota prot. n. 1084 del 26 maggio 2016 ha comunicato di non poter realizzare l'impianto di trattamento meccanico biologico dichiarando di non poter procedere allo smaltimento dei codici CER 200201, 200203, 200301 e 200302;

Considerato che il gestore della discarica sita nel Comune di Siculiana/Montallegro (AG), è stato in ultimo diffidato con la ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016 ad adottare tutte le misure idonee per consentire il processo di biostabilizzazione dei rifiuti derivanti dalla procedura di tritovagliatura entro i termini di scadenza della stessa;

Ritenuto che la discarica sita nel Comune di Siculiana/Montallegro (AG) senza la prescritta realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico non può più smaltire i rifiuti in ottemperanza a quanto prescrive la normativa vigente in materia, come evidenziato anche dalla nota prot. 8495 del 31 maggio 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Considerato che la rilevanza dell'impianto di smaltimento rifiuti gestito dalla Catanzaro Costruzioni è nevralgico ai fini del superamento dell'imminente situazione di criticità del sistema di smaltimento rifiuti in Sicilia;

Considerato che il reiterarsi dell'inadempienza agli adempimenti in parola prescritti dalla normativa comunitaria è condizione preclusiva ad ulteriori deroghe d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Considerato essenziale procedere, con riferimento alla discarica sita nel Comune di Siculiana/Montallegro, all'esercizio di poteri autoritativi dell'Amministrazione regionale al fine di poter imporre l'adeguamento anche temporaneo del trattamento di biostabilizzazione dei rifiuti della stessa discarica;

Ritenuto necessario, procedere, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e tecnica di settore, al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione degli impianti presenti nel territorio regionale, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, disponendo l'avvalimento temporaneo del complesso aziendale

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

attualmente operante, quindi anche del personale addetto, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione regionale, dotando l'impianto di apparati mobili per la biostabilizzazione dei rifiuti;

Considerato che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale;

Visto il D.D.G. n. 240 del 11 marzo 2015 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato la revisione della tariffa di smaltimento dei rifiuti non pericolosi per i conferimenti presso la Vasca V4 della discarica di rifiuti non pericolosi, sita in c.da Materana in territorio di Siculiana e Montallegro (AG), gestita dalla Società Catanzaro Costruzioni S.r.l.;

Visto il nulla osta prot. n.1792 del 19/01/2015 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti concede alla Catanzaro Costruzioni S.p.A. "l'avvio dell'attività di abbancamento di rifiuti nel 7° modulo parziale della discarica di rifiuti non pericolosi denominata vasca "V4" - ubicata in c.da Materana nei Comuni di Siculiana e Montallegro, autorizzata con provvedimento AIA - DRS n. 1362 del 23.12.2009, entro il limite della capacità di 100.000 mc";

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 2382 del 30 dicembre 2003, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ha determinato la tariffa provvisoria di smaltimento dei rifiuti non pericolosi in discarica;

Visto il D.D.G. n. 006 del 17 gennaio 2011 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato alla società Trapani Servizi s.p.a., con sede in Trapani, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione per l'impianto I.P.P.C., consistente in un lotto di discarica per rifiuti non pericolosi, lotto "F", sito in c.da Montagnola Cuddia della Borranea, nel territorio del Comune di Trapani, nel quale tra l'altro si evince che tra gli elaborati presentati a corredo dell'istanza, risulta trasmesso anche l'elaborato "Piano Economico Finanziario";

Vista la nota prot. n. 47465 del 9 novembre 2015 con la quale sono state approvate le garanzie finanziarie relative alla discarica di c.da Borranea sita nel Comune di Trapani e gestita dalla Trapani Servizi S.p.A.;

Visto il D.R.S. n. 913 del 15 settembre 2008 di autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto id trattamento meccanico biologico sito nel Comune di Trapani in c.da Belvedere;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

Vista la relazione tecnica presentata da Trapani Servizi S.p.A. con nota prot. n. 3025 del 19 maggio 2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti che l'impianto di TMB sito nel Comune di Trapani "necessita di interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione straordinaria, tali da determinare un obbligatorio periodo di fermo dell'attività di trattamento meccanico dei rifiuti stimato in 45 giorni e programmato dal 15 giugno al 31 luglio 2016";

Visto il parere favorevole espresso dal Libero Consorzio Comunale di Trapani comunicato con nota prot. n. 20726 del 27 maggio 2016 sulla base delle indicazioni e delle deroghe espresse nella relazione tecnica predisposta dal soggetto gestore con nota prot. n. 3025 del 19 maggio 2016;

Visto il parere favorevole espresso dall'ASP di Trapani comunicato con nota prot. n. 993 del 27 maggio 2016 sulla base delle indicazioni e delle deroghe espresse nella relazione tecnica predisposta dal soggetto gestore con nota prot. n. 3025 del 19 maggio 2016;

Visto il parere favorevole espresso dall'ARPA ST di Trapani comunicato con nota prot. n. 33458 del 24 maggio 2016 sulla base delle indicazioni e delle deroghe espresse nella relazione tecnica predisposta dal soggetto gestore con nota prot. n. 3025 del 19 maggio 2016;

Considerato essenziale porre in essere ogni azione utile ad evitare l'interruzione del servizio di smaltimento e trattamento meccanico biologico presso l'impianto di TMB sito nel Comune di Trapani in c.da Belvedere;

Visto il D.D.S. n. 1348 di Autorizzazione Integrata Ambientale del 09/08/2013 rilasciato per la VI Vasca della discarica sita in località Bellolampo nel Comune di Palermo;

Ritenuto essenziale attuare una forma speciale di gestione che contempri l'intero ciclo integrato dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuto che, al fine poter fare ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro nel modello di gestione ordinario del ciclo integrato dei rifiuti, è assolutamente necessario disporre deroghe specifiche sulle autorizzazioni integrate ambientali relative ai singoli impianti di smaltimento regionali nonché deroghe agli articoli 14 e 19 della Legge

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relativa ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

regionale n. 9/2010 fermo restando il trattamento meccanico biologico dei rifiuti preventivo allo smaltimento in discarica;

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emaneazione per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente l'attuazione in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuto assolutamente necessario attuare la riforma del sistema integrato dei rifiuti introdotto dalla Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, adottando, nelle more della riforma della stessa legge mediante apposito Disegno di Legge che recepisca i principi della diffida disposta dal Governo Nazionale circa la semplificazione e accorpamento degli ambiti di raccolta attualmente in carico alle S.R.R.;

Ritenuto assolutamente necessario adottare tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;

Rilevato che le deroghe previste dal presente provvedimento, con le iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione nel piano stralcio specificato in oggetto, appaiono imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;

Visto l'art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006 secondo cui *"La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali"*;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Considerato che ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006 spetta alla Pubblica Amministrazione organizzare adeguati sistemi di raccolta differenziata in modo da favorire il conferimento al servizio pubblico di rifiuti selezionati, secondo i criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio ed il coordinamento con la gestione degli altri servizi di igiene ambientale;

Tenuto conto degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti come fissati dall'art. 205 del D.Lgs. n. 152/2006;

Richiamato l'art. 198 del D.LGs. n. 152/2006 in forza del quale i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito delle attività svolte a livello di Ambiti Territoriali, con appositi regolamenti che stabiliscono, tra l'altro, le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti ed il recupero degli stessi;

Considerato che l'ordinamento giuridico vigente, ed in particolare la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, consente di applicare sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti che si rendono responsabili di violazioni degli obblighi imposti dai Comuni, salvo che la condotta contesta non integri maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, per cui trovano applicazione specifiche disposizioni di legge;

Considerato che l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ad opera di qualsivoglia soggetto resta vietato ai sensi dell'art. 674 C.p. e degli articoli 192 e 255 del D.Lgs. n. 152/2006 e sanzionato secondo le modalità ivi previste;

Ritenuto opportuno segnalare che sono preposti alla verifica del rispetto dei provvedimenti di carattere ambientale, come ad esempio la presente ordinanza, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Organi di Polizia, gli altri soggetti preposti al controllo del territorio, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati dall'art. 13 della Legge n. 689/1981;

Vista la nota prot. n. 8495 del 31 maggio 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare con la quale sono state dettate alcune prescrizioni per la concessione dell'intesa ex articolo 191, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

Considerato che prima di essere avviati a smaltimento i rifiuti indifferenziati devono essere sottoposti a trattamento negli impianti di TMB già esistenti e autorizzati o in altri impianti da individuare e autorizzare;

Considerato che come già effettuato in precedenza con autorizzazioni contingibili ed urgenti, ove il tempo di stabilizzazione negli impianti disponibili non sia considerato idoneo a conseguire gli obiettivi nazionali previsti per lo smaltimento in discarica, si potrà, in via transitoria e per la durata massima della presente ordinanza, destinare in

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinanza della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

discarica la frazione organica stabilizzata dopo il trattamento di biostabilizzazione per un tempo pari ad almeno 15 giorni;

Considerato che, secondo quanto comunicato dal MATTM "in via transitoria, nelle more dell'attivazione degli impianti mobili necessari alla biostabilizzazione, e comunque per un periodo massimo di 45 giorni dalla adozione dell'ordinanza, si potrà destinare in discarica la frazione organica derivante dai RUR ove questa sia trattata mediante processi anche inferiori a 15 giorni che siano idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica. (...) l'operatività di tale regime transitorio dovrà essere subordinata, (...) all'acquisizione di un parere favorevole da parte dell'ARPA Regionale, nonché allo svolgimento con buon esito di un piano di analisi dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla fase di biostabilizzazione per verificare l'effettiva riduzione dell'indice respirometrico (...)";



Vista la nota prot. n. 25088 del 6 giugno 2016 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso la bozza di ordinanza con la quale il Presidente della Regione Siciliana disporrà sulla speciale forma di gestione nel territorio siciliano contenente le prescrizioni individuate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la nota prot. n. 25322 del 7 giugno 2016 con la quale, a seguito delle modifiche richieste, è stata ulteriormente riformulata la bozza definitiva dell'ordinanza in argomento e inviata in riscontro alla nota prot. n. 8495 del 31 maggio 2016 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 12408/GAB del 7 Giugno 2016;

ORDINA

Articolo 1

(reitera con modificazioni del ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., per le motivazioni di cui in premessa e sulla base dell'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si dispone il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il periodo dal 7 giugno 2016 sino al 30 novembre 2016, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, al fine di consentire l'immediata attuazione dell'implementazione impiantistica regionale nonché del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali, di reiterare con modifiche gli effetti della ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016, n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016, secondo le determinazioni contenute negli articoli seguenti, in deroga alla normativa nazionale e regionale vigente.

Articolo 2

(Attività straordinaria per programmazione operativa in materia di rifiuti)

1. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà provvedere, inderogabilmente entro 7 giorni lavorativi dalla entrata in vigore della presente ordinanza, a porre in essere le seguenti azioni:

- a) Predisporre un piano di azione che fornisca un quadro esaustivo delle infrastrutture dedicate alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati presenti sul territorio regionale finalizzato alla piena ed effettiva utilizzazione delle stesse;
- b) Predisporre un piano di azione che individui, in caso di accordi o gare per il trasferimento dei rifiuti fuori Regione, apposite aree qualificate come stazioni di trasfenza, nelle quali i rifiuti potranno essere temporaneamente conferiti prima del loro recupero o smaltimento previo idoneo trattamento in impianti fuori regione. Tali stazioni di trasfenza dovranno essere autorizzate come operazioni sia di recupero R13 sia di smaltimento D15;
- c) Predisporre un cronoprogramma dettagliato, volto a garantire la realizzazione degli impianti necessari nel rispetto del principio di prossimità e di autosufficienza e di sostenibilità ambientale, con indicazione delle risorse economiche necessarie per tale attuazione. Tale cronoprogramma dovrà tenere conto anche dello schema di DPCM che sarà adottato ai sensi dell'articolo 35 comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014 e che prevede un fabbisogno di incenerimento di circa 700.000 tonnellate l'anno;
- d) elaborare un piano operativo comprensivo di cronoprogramma (GANTT) con indicazione delle azioni e degli obiettivi intermedi di raccolta differenziata e conseguente riduzione dei Rifiuti Urbani Residui, anche in ordine ai contenuti degli elaborati di cui ai precedenti punti a) e b), con proiezione dei tempi e delle attività necessarie a

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

determinare l'effettiva riduzione del gap infrastrutturale e del conferimento in discarica dei rifiuti in accordo alla gerarchia di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Il Presidente della Regione procederà all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, alla luce dell'adottando schema di DPCM su richiamato e redatto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014 procedendo all'approvazione dello stesso con proprio decreto, in deroga all'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, previa procedura di valutazione ambientale strategica i cui tempi relativi alla consultazione e alla conclusione della procedura sono ridotti ad un terzo di quelli previsti dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 152/2006 e dal decreto presidenziale 8 luglio 2014, n. 23, della regione siciliana. L'eventuale aggiornamento del piano dovrà concludersi entro il 30 agosto 2016;
3. L'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità dovrà presentare inderogabilmente entro 15 giugno 2016 un disegno di legge che determini una totale riorganizzazione della *governance* regionale dei rifiuti attraverso una drastica riduzione degli ambiti territoriali, prevedendo ambiti territoriali di affidamento di dimensione ultraprovinciale, in modo da garantire le opportune economie di scala nella gestione dei rifiuti, nonché realizzare forme di mobilità di personale del settore le quali – pur tenendo conto dell'esigenza di mantenere significativi livelli occupazionali – garantiscano adeguatamente l'economicità e l'efficienza delle gestioni del servizio e della relativa attività amministrativa.
4. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nelle more della riorganizzazione della *governance* regionale di settore di cui al punto precedente, dovrà provvedere entro il 31 luglio 2016 all'adozione di un piano di azione che preveda la riduzione e ristrutturazione funzionale ed organizzativa delle SRR, almeno secondo il criterio della ultraprovincialità ed il rispetto dei principi di economicità, funzionalità e efficacia operativa del servizio di gestione d'ambito anche ai fini della potenziale riduzione della tariffa a carico dell'utenza.
5. L'attività di cui al comma precedente può essere attuata attraverso la nomina di uno o più commissari straordinari disposta con decreto del Presidente della Regione su proposta del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.
6. Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di verificare, attraverso l'azione dei commissari straordinari già nominati in forza della Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016, la immediata adozione dei piani d'ambito e delle dotazioni organiche delle SRR, disponendo, in caso di accertata omissione, la decadenza degli organi societari e la sostituzione dei commissari inadempienti, nonché l'avvio della conseguenziale azione di responsabilità amministrativa ed erariale sulla base di quanto previsto all'art. 14 comma 6 della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

7. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà predisporre un piano di azione che preveda la nomina presso i comuni di commissari straordinari autorizzati a disporre variazioni di bilancio, nonché rettifiche delle aliquote TARSU o dei valori TIA, in coerenza allo *standard* medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa di smaltimento dei rifiuti per i comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Nella indicazione dello *standard* si dovrà tenere conto del livello di effettiva riscossione dell'ultimo triennio solare. I commissari straordinari nominati devono adeguare la TIA o la TARSU allo *standard*, fermo restando che, nel caso in cui si determini uno scostamento rispetto a quanto necessario a garantire la corretta gestione del servizio, sono comunque tenuti a individuare nel bilancio comunale le risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelli provenienti dalla tariffa o dalla tassa, vincolandole alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti.

8. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà immediatamente attivare tutto quanto necessario al fine di pervenire, entro 30 giorni dalla adozione della presente ordinanza, alla stipula da parte del Presidente della Regione Siciliana di specifici accordi con i Presidenti delle altre Regioni che si rendano disponibili a ricevere i rifiuti raccolti sul territorio della Regione siciliana, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, da concludersi entro il 30 agosto 2016, per l'invio fuori Regione dei rifiuti in modo da garantire il rientro progressivo, e comunque totale al termine del regime straordinario operante per effetto della presente ordinanza, nei limiti ordinari di capacità dei singoli impianti di trattamento.

9. L'ARPA Sicilia assicura, al Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, il supporto di una segreteria tecnica per le attività di monitoraggio, elaborazione dati sui rifiuti e assistenza specialistica per l'elaborazione di scenari e azioni operative per la più efficace attuazione della presente ordinanza.

10. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è autorizzato ad avvalersi del supporto professionale dell'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Ingegneria Civile, ambientale, aerospaziale e dei materiali ovvero d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento, di enti, di organismi e società *in house* del Governo Nazionale, in relazione alle esigenze valutate dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sentito il Presidente della Regione, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica regionale.

11. Qualora per acclarate esigenze di organizzazione del servizio di smaltimento si dovesse procedere, in via transitoria, nelle more dell'attivazione degli impianti mobili necessari alla biostabilizzazione, e comunque per un periodo massimo di

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al senso dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

45 giorni dalla adozione della presente ordinanza, a destinare in discarica la frazione organica derivante da RUR ove questa sia trattata mediante processi di 12 giorni che siano comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà disporre in tal senso, sulla base del parere espresso da ARPA Regionale, provvedendo nel contempo che sia attuato un piano di sperimentazione volto alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla fase di biostabilizzazione per verificare l'effettiva riduzione dell'indice respirometrico. Ove l'esito della sperimentazione non dovesse essere positivo, la medesima dovrà senz'altro essere interrotta e i rifiuti sulla quale si è svolta dovranno completare il periodo di biostabilizzazione.

Articolo 3

(Azioni per l'incremento della raccolta differenziata)

1. I Sindaci ed i Consigli Comunali del territorio della Regione Siciliana, devono adottare o adeguare, entro e non oltre il 7 luglio 2016, il Regolamento comunale per la raccolta differenziata che tenga conto sia dei progressivi aggiornamenti normativi sia di quanto si rende necessario attuare con l'avvio immediato del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti differenziati imposto in forza della presente ordinanza.
2. I Sindaci sono onerati entro il 15 luglio 2016 ad inviare con valore di notifica copia al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il Regolamento adottato entro i termini indicati al comma precedente
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma 1, il Presidente della Regione adotta con proprio Decreto, su proposta del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, un Regolamento-tipo per la raccolta differenziata per le Amministrazioni comunali inadempienti, con efficacia di regolamento comunale dalla data di pubblicazione dello stesso sulle Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
4. I Regolamenti di cui ai commi precedenti devono privilegiare in via prioritaria la raccolta differenziata presso le utenze commerciali anche ai fini della massimizzazione dei benefici economici derivanti dal servizio di R.D. espletato.
5. Stante l'inderogabilità del rispetto di incremento del target di R.D. nell'allegato C) che fa parte integrante della presente ordinanza è disposto il contingentamento del conferimento dei rifiuti indifferenziati per i Comuni inadempienti in misura corrispondente ai punti percentuali non rispettati.
6. Le SRR, ovvero i comuni in forma singola o associata, fatte salve le procedure di affidamento già avviate alla data della presente ordinanza, per le quali si dovrà operare una revisione dell'appalto appena assegnato per il secco/umido, qualora

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nella more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

tale assegnazione è avvenuta contravvenendo i termini di cui al D.Lgs. n. 152/2006, provvedono entro il 7 luglio 2016 ad indire le procedure di gara mediante lo strumento degli accordi quadro d'ambito per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti mediante l'obbligo per i Comuni afferenti l'ambito territoriale ottimale di riferimento di aderire con appositi contratti di servizio *standard* agli accordi quadro aggiudicati dalla SRR.

7. Decorso inutilmente il termine del 7 luglio 2016, la SRR, mediante l'attivazione di un intervento sostitutivo, e quindi con la nomina di un commissario straordinario, provvederà sulla base di uno schema standard predisposto dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ad indire mediante il Sistema di Acquisti in rete (CONSIP) ovvero mediante la Centrale Unica di Committenza presso l'Assessorato Regionale dell'Economia, se operativa, la gara secondo le stesse procedure in carico alle SRR inadempienti alla data del 7 luglio 2016, con oneri a carico delle SRR inadempienti;

8. I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana sono obbligati ad attivare, entro dieci giorni dalla emissione della presente ordinanza:

- a) ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata che dovrà determinare, allo scadere del primo trimestre dall'avvio, quindi entro il 30 agosto 2016, un incremento della percentuale di raccolta differenziata di almeno 3 punti percentuali rispetto al dato ISPRA/ARPA SICILIA relativo all'anno 2015 e allo scadere del secondo trimestre almeno di ulteriori 3 punti percentuali entro il 30 novembre 2016;
- b) Ogni azione utile per incrementare le percentuali della raccolta differenziata nei mercati all'ingrosso e ortofruttilicoli e nei centri della grande distribuzione;
- c) Misure straordinarie di raccolta degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato, con espresso divieto di smaltire nelle discariche site nel territorio della Regione Siciliana;
- d) Misure straordinarie per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli in uso domestico e dei rifiuti inerti;
- e) L'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale;
- f) la separazione dei circuiti di raccolta dell'umido alimentare (scarti e i pasti) e del verde (scarti di manutenzione di parchi e giardini), che consente la rarefazione delle frequenze per il verde e le economie di raccolta conseguibili con l'uso di mezzi a vasca, più economici e adatti allo scarto alimentare per il suo alto peso specifico, in luogo dei compattatori di grandi dimensioni;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 11/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al 31 maggio 2016, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

g) lo sviluppo del compostaggio domestico e la possibilità di conferimento del "verde" in stazioni ecologiche (centri comunali di raccolta, ed eventualmente di compostaggio in loco), con la conseguente rarefazione o, al limite, eliminazione delle raccolte domiciliari del verde.

9. La pratica del compostaggio domestico dovrà essere incentivata in quelle parti del territorio regionale che si caratterizzano per:

- a) notevole distanza e dispersione rispetto ai centri maggiori, distanza che influisce sensibilmente sui costi di viaggio dei mezzi di raccolta;
- b) realtà a prevalente economia agricola, che quindi dispongono di possibilità "alternative" al conferimento al servizio di raccolta per lo smaltimento/valorizzazione in loco degli scarti organici;
- c) la presenza di abitazioni che dispongono di un giardino o di un orto.

10. Ai Comuni che abbiano dimostrato di avere superato le soglie sopra richiamate di raccolta differenziata sarà riconosciuta una priorità nel finanziamento di attrezzature e/o infrastrutture per la R.D.

11. I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana dovranno prevedere in sede di redazione ed approvazione dei Regolamenti comunali per la Raccolta Differenziata misure di incentivi economici per i cittadini che effettuano operazioni di compostaggio domestico.

12. I Sindaci delle Città Metropolitane di Palermo, Messina, Catania e i Presidenti dei Liberi Consorzi Comunali assicurano una azione di monitoraggio e di controllo del regolare funzionamento delle operazioni di avvio della raccolta differenziata nell'ambito del territorio di competenza.

13. Alla validazione dei *target* di raccolta differenziata ordinati con le disposizioni di cui ai commi precedenti provvede l'ARPA Sicilia entro la prima scadenza trimestrale di monitoraggio di cui al precedente comma 8 lettera a).

Articolo 4

(Attività straordinaria per il potenziamento della raccolta differenziata nei Comuni di Palermo, Catania, Messina)

1. Entro quindici giorni dalla data di emissione della presente ordinanza i Sindaci dei Comuni di Palermo, di Catania e di Messina devono presentare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e ad ARPA regionale, un piano comunale di raccolta differenziata, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi consigli comunali, da avviare inderogabilmente entro il 30 giugno 2016 e che dovrà determinare, allo scadere del primo trimestre dall'avvio, quindi entro il 30 agosto 2016, un

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al servizio dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

incremento della raccolta differenziata di almeno 3 punti percentuali rispetto al dato ISPRA/ARPA SICILIA relativo all'anno 2015 e allo scadere del secondo trimestre almeno di ulteriori 3 punti percentuali entro il 30 novembre 2016.

2. La predisposizione del suddetto Piano deve avvenire tenendo conto del contributo che tutti i soggetti potenzialmente attivabili sul territorio possono offrire per la piena riuscita del progetto e per il raggiungimento degli obiettivi. Pertanto dovranno essere opportunamente coinvolte categorie produttive specifiche (utenze commerciali, grande distribuzione, mense, ecc.) utenze artigianali ed industriali, soggetti riutilizzatori, operatori del settore ed Associazioni di volontariato, Associazioni ambientali.

3. Il Piano dovrà prevedere almeno i seguenti elaborati:

- a) Corografia generale dell'area a scala opportuna dell'intero territorio comunale con la zonizzazione dell'area urbana nelle diverse tipologie urbanistiche;
- b) Cartografia a scala adeguata (1:5.000 – 1:2.000) con la ubicazione delle infrastrutture a servizio della R.D. (Isole Ecologiche, Centri Comunali di Raccolta, Centri Comprensoriali di selezione e valorizzazione, Compostaggio, impianti dell'offerta aggiuntiva del sistema industriale);
- c) Apposita relazione illustrativa che contenga i seguenti elementi:
 - i. Rapporto con gli strumenti di programmazione e pianificazione generali e di settore (Piani paesistici, P.R.G., Piani Particolareggiati, P.I.E.R., etc.);
 - ii. Stima della produzione quali-quantitativa nel bacino urbano di riferimento di R.S.U., R.S.A., R.U.P., fanghi provenienti da impianti di depurazione di reflui civili, verde pubblico, R.S.I.;
 - iii. Obiettivi di riciclaggio del bacino comunale e flussi del materiale recuperato con la R.D.;
 - iv. I sistemi organizzativi proposti per il bacino comunale articolati per categorie merceologiche della R.D. nonché descrizione delle macchine ed attrezzature per la R.D.. I precedenti punti 1, 2 e 3, dovranno essere integrati da idonee tabelle che consentano una lettura agevole della qualità e quantità dei rifiuti prodotti, nonché degli obiettivi del riciclaggio articolati per categorie merceologiche o per aree urbane;
 - v. Descrizione dell'incidenza economica articolata per costi/abitante e/o utente, costi kg/raccolto, costi/addetto, costi rifiuti raccolti/addetto ed altri parametri;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

vi. Descrizione dei sistemi di controllo di qualità e verifica e controllo che si vogliono adottare, nonché le misure che si adotteranno per il contenimento della produzione dei rifiuti e della loro incidenza nel sistema ambientale del territorio di riferimento.

4. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti disporrà l'immediata verifica, con l'avvalimento di ARPA Regionale, dell'avvio delle azioni previste nel Piano Comunale della Raccolta Differenziata, ponendo particolare attenzione alle azioni poste in essere per incrementare le percentuali di raccolta della frazione organica e delle frazioni secche riciclabili da conferire al CONAI.

5. In caso di inadempienza o di mancata attuazione del predetto Piano, il Presidente della Regione con decreto, adotta l'intervento sostitutivo - con oneri a carico del bilancio del comune inadempiente - anche in assenza di previa diffida, su proposta del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

6. L'avvio dell'intervento sostitutivo comporta la decadenza degli organi degli enti ai quali sia da ascrivere l'omissione o la inadempienza, nonché l'avvio della consequenziale azione di responsabilità amministrativa ed erariale.

7. Qualora non siano raggiunti dai Comuni siciliani gli obiettivi di raccolta differenziata ovvero allo scadere del 30 agosto 2016, un incremento della raccolta differenziata di almeno 3 punti percentuali rispetto al dato ISPRA/ARPA SICILIA relativo all'anno 2014 e di ulteriori 3 punti percentuali entro il 30 novembre 2016, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti interviene diffidando i Sindaci e se del caso, utilizzando i poteri sostitutivi.

Articolo 5

(Attività straordinaria per gli impianti di smaltimento R.S.U.)

1. Stante l'inderogabilità dei limiti imposti dalla normativa comunitaria alle autorizzazioni integrate ambientali all'esercizio degli impianti ed entro un limite di trattamento di biostabilizzazione per un tempo pari ad almeno 15 giorni nell'ambito dell'obbligatorio trattamento dei rifiuti indifferenziati negli impianti TMB (trattamento meccanico biologico) già esistenti c/o autorizzati ovvero autorizzati ma non in esercizio (impianti mobili) sono disposte le seguenti autorizzazioni al conferimento, vale a dire gli Allegati A) e B), distinte per Comune e Impianto di Conferimento, sulla base del valore medio di tonni/gg conferibili determinato sulla base dei dati annuali riferiti all'anno 2014, riconfermati da ISPRA per l'anno 2015 delle tonni/anno per Comune al netto dei dati di raccolta differenziata.

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006



REGIONE SICILIANA

2. Il piano di conferimento con validità dalla entrata in vigore della presente ordinanza sino al 30 giugno 2016 è quello riportato nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente ordinanza con valore di autorizzazione, in deroga all'art. 1 comma 2 della legge regionale n. 9/2010, al conferimento per i singoli Comuni e per gli Impianti di smaltimento corrispondenti.
3. Il piano di conferimento con validità dal 1 luglio 2016 sino al 30 novembre 2016 è quello riportato nell'allegato B) che costituisce parte integrante della presente ordinanza con valore di autorizzazione, in deroga all'art. 1 comma 2 della legge regionale n. 9/2010, al conferimento per i singoli Comuni e per gli Impianti di smaltimento corrispondenti.
4. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è autorizzato a provvedere, in relazione ad esigenze sopravvenute, indifferibili ed urgenti, sentito il Presidente della Regione Siciliana, alle modifiche alle autorizzazioni al conferimento di cui ai commi precedenti indispensabili per ottimizzare ulteriormente il razionale utilizzo degli impianti presenti e autorizzati nel territorio regionale.
5. Per il superamento dell'immediata emergenza e nelle more dell'attivazione degli impianti mobili necessari alla biostabilizzazione, e comunque per un periodo massimo di 45 giorni dalla adozione della presente ordinanza, la frazione organica derivante da RUR potrà essere destinata in discarica ove questa sia stata trattata mediante processi biologici di durata non inferiore a 12 giorni che siano comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica tenuto conto del potenziale rischio di insorgenza di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale, in caso di mancata deroga; tale obiettivo dovrà essere verificato mediante un piano di sperimentazione volto alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dal trattamento di bio-stabilizzazione, affinché si verifichi che l'indice di respirazione dinamico potenziale abbia subito una riduzione pari almeno al 50%.
6. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà disporre le procedure per l'acquisizione di un parere favorevole da parte di ARPA regionale, nonché l'attuazione di un piano straordinario di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla fase di biostabilizzazione per verificare l'effettiva riduzione dell'indice respirometrico. Ove la riduzione del suddetto indice respirometrico non risultasse almeno pari al 50% la frazione organica prodotta non potrà essere considerata utilmente trattata ai fini dello smaltimento in discarica. Ove l'esito della sperimentazione non dovesse essere positivo, la medesima dovrà senz'altro essere interrotta e i rifiuti sulla quale si è svolta dovranno completare il periodo di biostabilizzazione.

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

Articolo 6

(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla Siculatrascporti S.r.l.)

1. La Sicula Trasporti S.r.l., per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in deroga all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005" che indica, quale ulteriore limitazione nazionale rispetto alla direttiva europea sulla qualità dei rifiuti biodegradabili, come per il conferimento in discarica i rifiuti debbano, oltre ad essere derivanti dal trattamento biologico, presentare un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh, al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato ed integrato dal DRS n. 901/2011 per i seguenti aspetti dovrà:

- a) osservare gli effetti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif del 6 novembre 2014 specificatamente per l'impianto di biostabilizzazione per il periodo di vigenza della presente ordinanza escludendo quanto nella stessa ordinato in termini di sperimentazione;
- b) utilizzare, per un periodo non superiore a 45 giorni anche non consecutivi, le aie dell'impianto di trattamento biologico, per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, ad oggi ricevuti, con una durata del processo comunque non inferiore a 12 giorni, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501, prima del successivo conferimento in discarica per lo smaltimento assicurandosi che nel corso del trattamento biologico i rifiuti abbiano subito un'effettiva stabilizzazione con conseguente riduzione dell'indice di respirazione dinamico potenziale di almeno il 50%. Tale modalità potrà essere attuata sulla base del parere espresso da ARPA Regionale, provvedendo che sia attuato un piano di sperimentazione volto alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla fase di bio stabilizzazione per verificare l'effettiva riduzione dell'indice respirometrico. Ove l'esito della sperimentazione non dovesse essere positivo, la medesima dovrà senz'altro essere interrotta e i rifiuti sulla quale si è svolta dovranno completare il periodo di bio stabilizzazione.
- c) dal 46 giorni in poi dall'emissione della presente ordinanza, e sino alla conclusione dell'efficacia della stessa, le aie dell'impianto di trattamento biologico, per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, dovranno essere esercite, con una durata del processo

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

comunque non inferiore a 15 giorni, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501, prima del successivo conferimento in discarica per lo smaltimento;

- d) utilizzare le aie dell'impianto di trattamento biologico, per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, ad oggi ricevuti, con una durata del processo comunque non inferiore a 15 giorni, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501, prima del successivo conferimento in discarica per lo smaltimento;
- e) relativamente alle attività di carico delle aie di biostabilizzazione, ripristinate immediatamente le condizioni operative di processo previste dal progetto approvato in sede di AIA;
- f) all'atto del carico di ogni singola aia garantire, per tutti i cicli di trattamento, il contenimento del valore di densità apparente del rifiuto nell'intorno del range di valori ottimali riportato dalle norme tecniche di settore. In ogni caso la suddetta densità apparente non potrà superare il valore di 0,7 ton/mc;
- g) qualora non già in essere, effettuare la registrazione permanente del peso di frazione umida caricata all'interno di ogni singola aia di biostabilizzazione. Altresì dovranno essere registrati ed archiviati con medesima modalità tutti i dati relativi ad ogni singolo ciclo di trattamento, utili alla tracciabilità del processo (es.: data di carico e scarico di ogni singola aia, N° identificativo della medesima, durata del ciclo di trattamento, peso della massa di rifiuti ad inizio ciclo e peso a fine trattamento, etc.);
- h) garantire la perfetta efficienza di tutti i presidi ambientali di cui l'impianto è dotato, in special modo dei sistemi di captazione ed estrazione del percolato e di contenimento delle emissioni diffuse, e dovranno essere adottate specifiche modalità gestionali atte a minimizzare gli eventuali impatti ambientali dovuti alla non completa stabilizzazione della frazione di rifiuti urbani biodegradabili, quali ad esempio l'intensificazione delle operazioni di emungimento del percolato dal bacino di abbancamento dei rifiuti il quale, ove tecnicamente possibile, dovrà essere mantenuto costantemente nell'intorno del livello minimo consentito dai sistemi di aspirazione installati i quali se del caso dovranno essere settati in modalità di aspirazione in continuo. Inoltre le modalità adottate per la copertura giornaliera dei rifiuti dovranno essere, se necessario, adeguate alla particolare situazione contingente per cui tale operazione non potrà essere eseguita utilizzando lo stesso materiale proveniente dalla biostabilizzazione ma unicamente materiale minerale idoneo allo scopo, incrementando se necessario lo spessore medio di copertura, al

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

fine di garantire il contenimento di eventuali emissioni odorigene e della infiltrazione delle acque meteoriche nel bacino di abbancamento dei rifiuti;

- i) operare tale riduzione, (relativa al primo *step* di giorni 12, nonché oltre i primi 45 giorni a 15 giorni di biostabilizzazione), ottemperando a quanto sopra indicato, potrà essere effettuata anche per i rifiuti provenienti dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati gestito dalla ditta OIKOS S.p.A.;
- j) applicare la tariffa per lo svolgimento dell'attività di cui al punto a) che dovrà essere depurata della quota relativa all'ammortamento dell'impianto, tenuto conto che la capacità annuale autorizzata dello stesso è già stata raggiunta. La stessa dovrà essere proporzionalmente ridotta rispetto alla riduzione del periodo di trattamento e dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del competente Osservatorio Regionale dei Rifiuti presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti che terrà conto altresì del ritorno economico conseguente al mancato fermo dell'impianto per saturazione della capacità autorizzata. Restano ferme le eventuali modifiche e conguagli derivanti dall'esame in corso da parte dell'Osservatorio regionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del piano economico finanziario presentato dalla ditta.

2. La Sicula Trasporti S.p.A. dovrà procedere all'abbancamento dei rifiuti trattati nel bacino della discarica autorizzata con decreto AIA n. 649/2012.

3. Il gestore dovrà garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica ed ambientale nonché di sicurezza sul lavoro.

Articolo 7

(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla OIKOS S.p.A.)

1. Premesso che nel procedimento di secondo grado effettuato in capo alle autorizzazioni utili alla gestione delle discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia non si sono palesati gravi criticità ambientali e sanitarie nella fase gestionale della discarica di Valanghe D'inverno, anche a seguito dei monitoraggi eseguiti ed ancora in corso e preso atto che dai pareri espressi da ARPA ST Catania, da ASP Catania e dalla Provincia Regionale di Catania si evince come, fatti salvi le problematiche di natura urbanistica e quelle di carattere generale relative alle questioni prettamente amministrative coniugate alle autorizzazioni utili alla gestione della discarica di che trattasi, non esistano problemi di natura strettamente ambientale e/o sanitaria connessi alla gestione della discarica.

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

2. La OIKOS S.p.A., al fine di escludere criticità ambientali connesse al mancato smaltimento dei rifiuti prodotti nella Provincia di Messina ed, in parte, della Provincia di Catania, nelle more del completamento dell'impiantistica regionale e dell'attuazione delle misure volte all'incremento della raccolta differenziata e della riduzione dei RUB, la stessa discarica, a far data dal raggiungimento della volumetria ad oggi consentita, dovrà continuare, viste le analisi e le verifiche nonché i pareri degli uffici preposti alla stabilità dei versanti e nelle more dell'acquisizione delle valutazioni ambientali non ancora acquisite dalle autorità competenti in materia di AIA, ed in relazione alle diverse proposte progettuali di chiusura definitiva trasmesse dal gestore per effetto del DDG n. 1143 del 22 luglio 2014, ad abbancare secondo le volumetrie previste nel progetto di chiusura presentato ad Aprile 2015.

3. La OIKOS S.p.A. dovrà mantenere la tritovagliatura pari a 1040 tonn/die, quantità da compensare secondo medie settimanali, in deroga al decreto AIA n. 661/2008. Restano salve le prescrizioni adottate dagli organi di controllo territorialmente competenti che impongono una adeguata verifica degli *standard* di sicurezza minimi così come prescritto e richiamato nelle precedenti ordinanze contingibili ed urgenti cui si fa espresso rinvio.

4. La OIKOS S.p.A. dovrà conferire in discarica i rifiuti trattati, previa biostabilizzazione presso l'impianto di TMB gestito dalla Sicula Trasporti S.p.A., in base alle prescrizioni contenute al precedente articolo 6 comma 1 lettere b), i).

5. Il gestore dovrà garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica ed ambientale nonché di sicurezza sul lavoro.

Articolo 8

(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla AMA S.p.A.)

1. La Alte Madonie Ambiente S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in deroga al Decreto AIA n. 385 del 9 giugno 2011, dovrà operare il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica sita nel Comune di Castellana Sicula in contrada di Balze di Cetta, per una quantità massima di 30 tonnellate/die - oltre il limite di 70 tonn/die imposto dal decreto AIA, elevando pertanto la quantità massima di ricezione sino ad un massimo di 100 tonn/die. secondo il piano di conferimento allegato alla presente ordinanza.

2. Prima dell'abbancamento definitivo, i rifiuti dovranno essere trattati in adempimento a quanto prescritto e normato dal D.D.G. n. 385 del 6 settembre 2011 e dovranno essere rispettate tutte le norme in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Rettera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.Lgs. n. 36/2003. Tale trattamento dovrà comprendere anche una fase di stabilizzazione della frazione di sottovaglio per un tempo pari almeno a 15 giorni. Ove tale durata della stabilizzazione non potesse essere realizzata si dovrà comunque assicurare la stabilizzazione aerobica per un periodo non inferiore a 12 giorni. In questo caso tale frazione così trattata potrà essere conferita in discarica solo avendo preventivamente verificato che il trattamento sia stato efficace a ridurre di almeno il 50% il valore dell'indice di respirazione dinamico potenziale. Tale modalità potrà essere attuata sulla base del parere espresso da ARPA Regionale, provvedendo che sia attuato un piano di sperimentazione volto alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla fase di bio stabilizzazione per verificare l'effettiva riduzione dell'indice respirometrico. Ove l'esito della sperimentazione non dovesse essere positivo, la medesima dovrà senz'altro essere interrotta e i rifiuti sulla quale si è svolta dovranno completare il periodo di bio stabilizzazione.

3. Il gestore dovrà garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica ed ambientale nonché di sicurezza sul lavoro.

Articolo 9

(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla RAP S.p.A.)

1. La RAP S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in deroga al Decreto AIA n. 1348 del 9 agosto 2013, dovrà operare il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la sesta vasca nella piattaforma logistica di Bellolampo, per una quantità massima di 500 tonnellate/die - oltre il limite di 1000 tonni/die imposto dal decreto AIA, elevando pertanto la quantità massima di ricezione sino ad un massimo di 1500 tonni/die. secondo il piano di conferimento allegato alla presente ordinanza.

2. La RAP S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in deroga all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005" che indica, quale ulteriore limitazione nazionale rispetto alla direttiva europea sulla qualità dei rifiuti biodegradabili, come per il conferimento in discarica i rifiuti debbano, oltre ad essere derivanti dal trattamento biologico, presentare un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh, e al DRS n. 1348 del 9 agosto 2013 per i seguenti aspetti dovrà:

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in vigore della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Rettera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

- a) utilizzare le *aie* dell'impianto di trattamento biologico, per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, ad oggi ricevuti, con una durata del processo comunque non inferiore a 15 giorni, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501, prima del successivo conferimento in discarica per lo smaltimento;
- b) relativamente alle attività di carico delle *aie* di biostabilizzazione, ripristinate immediatamente le condizioni operative di processo previste dal progetto approvato in sede di AIA;
- c) all'atto del carico di ogni singola *aia* garantire, per tutti i cicli di trattamento, il contenimento del valore di densità apparente del rifiuto nell'intorno del *range* di valori ottimali riportato dalle norme tecniche di settore. In ogni caso la suddetta densità apparente non potrà superare il valore di 0,7 ton/mc;
- d) qualora non già in essere, effettuare la registrazione permanente del peso di frazione umida caricata all'interno di ogni singola *aia* di biostabilizzazione. Altresì dovranno essere registrati ed archiviati con medesima modalità tutti i dati relativi ad ogni singolo ciclo di trattamento, utili alla tracciabilità del processo (es.: data di carico e scarico di ogni singola *aia*, N° identificativo della medesima, durata del ciclo di trattamento, peso della massa di rifiuti ad inizio ciclo e peso a fine trattamento, etc.);
- e) garantire la perfetta efficienza di tutti i presidi ambientali di cui l'impianto è dotato, in special modo dei sistemi di captazione ed estrazione del percolato e di contenimento delle emissioni diffuse, e dovranno essere adottate specifiche modalità gestionali atte a minimizzare gli eventuali impatti ambientali dovuti alla non completa stabilizzazione della frazione di rifiuti urbani biodegradabili, quali ad esempio l'intensificazione delle operazioni di emungimento del percolato dal bacino di abbancamento dei rifiuti il quale, ove tecnicamente possibile, dovrà essere mantenuto costantemente nell'intorno del livello minimo consentito dai sistemi di aspirazione installati i quali se del caso dovranno essere settati in modalità di aspirazione in continuo. Inoltre le modalità adottate per la copertura giornaliera dei rifiuti dovranno essere, se necessario, adeguate alla particolare situazione contingente per cui tale operazione non potrà essere eseguita utilizzando lo stesso materiale proveniente dalla biostabilizzazione ma unicamente materiale minerale idoneo allo scopo, incrementando se necessario lo spessore medio di copertura, al fine di garantire il contenimento di eventuali emissioni odorigene e della infiltrazione delle acque meteoriche nel bacino di abbancamento dei rifiuti;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

l) applicare la tariffa per lo svolgimento dell'attività di cui al punto a) poiché la stessa dovrà essere proporzionalmente ridotta rispetto alla diminuzione del periodo di trattamento e dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del competente Osservatorio Regionale dei Rifiuti presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti. Restano ferme le eventuali modifiche e conguagli derivanti dall'esame in corso da parte dell'Osservatorio regionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del piano economico finanziario presentato dalla ditta.

3. La RAP S.p.A. dovrà comunicare agli organi di controllo, con cadenza settimanale, i quantitativi di rifiuti smaltiti e dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica ed ambientale nonché di sicurezza sul lavoro nell'intero corpo della discarica di Bellolampo.

4. Il gestore dovrà garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene pubblica ed ambientale nonché di sicurezza sul lavoro.

5. I Comuni, che conferiscono presso la discarica di Bellolampo, sulla base della presente ordinanza, sono tenuti a versare al Gestore per la quantità dei rifiuti conferiti il prezzo minimo di conferimento, calcolato in base ai parametri approvati con Ordinanza Commissariale del 30 dicembre 2003 e tenendo conto degli oneri delle attività di pretrattamento del rifiuto, nelle more di approvazione della tariffa di cui al decreto AIA e fatto salvo il successivo conguaglio.

6. Per tutta la durata della presente ordinanza, i Comuni, compreso la Città di Palermo, sono onerati di porre in essere misure straordinarie di raccolta degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato.

Articolo 10

(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla TRAPANI SERVIZI S.p.A.)

1. La Trapani Servizi S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, per il periodo dal 15 giugno sino al 31 luglio 2016, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., in deroga all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005" che indica, quale ulteriore limitazione nazionale rispetto alla direttiva europea sulla qualità dei rifiuti biodegradabili, come per il conferimento in discarica i rifiuti debbano, oltre ad essere derivanti dal trattamento biologico, presentare un indice di respirazione dinamico (determinato

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh, e al DRS n. 913 del 15 settembre 2008 per i seguenti aspetti dovrà:

- a) utilizzare le aie dell'impianto di trattamento biologico, per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, ad oggi ricevuti, con una durata del processo comunque non inferiore a 20 giorni, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501, prima del successivo conferimento in discarica per lo smaltimento;
- b) relativamente alle attività di carico delle aie di biostabilizzazione, ripristinate immediatamente le condizioni operative di processo previste dal progetto approvato in sede di AIA;
- c) all'atto del carico di ogni singola aia garantire, per tutti i cicli di trattamento, il contenimento del valore di densità apparente del rifiuto nell'intorno del range di valori ottimali riportato dalle norme tecniche di settore. In ogni caso la suddetta densità apparente non potrà superare il valore di 0,7 ton/mc;
- d) qualora non già in essere, effettuare la registrazione permanente del peso di frazione umida caricata all'interno di ogni singola aia di biostabilizzazione. Altresì dovranno essere registrati ed archiviati con medesima modalità tutti i dati relativi ad ogni singolo ciclo di trattamento, utili alla tracciabilità del processo (es.: data di carico e scarico di ogni singola aia, N° identificativo della medesima, durata del ciclo di trattamento, peso della massa di rifiuti ad inizio ciclo e peso a fine trattamento, etc.);
- e) garantire la perfetta efficienza di tutti i presidi ambientali di cui l'impianto è dotato, in special modo dei sistemi di captazione ed estrazione del percolato e di contenimento delle emissioni diffuse, e dovranno essere adottate specifiche modalità gestionali atte a minimizzare gli eventuali impatti ambientali dovuti alla non completa stabilizzazione della frazione di rifiuti urbani biodegradabili, quali ad esempio l'intensificazione delle operazioni di emungimento del percolato dal bacino di abbancamento dei rifiuti il quale, ove tecnicamente possibile, dovrà essere mantenuto costantemente nell'intorno del livello minimo consentito dai sistemi di aspirazione installati i quali se del caso dovranno essere settati in modalità di aspirazione in continuo. Inoltre le modalità adottate per la copertura giornaliera dei rifiuti dovranno essere, se necessario, adeguate alla particolare situazione contingente per cui tale operazione non potrà essere eseguita utilizzando lo stesso materiale proveniente dalla biostabilizzazione ma unicamente materiale minerale idoneo allo scopo, incrementando se necessario lo spessore medio di copertura,

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al sensi art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

al fine di garantire il contenimento di eventuali emissioni odorigene e della infiltrazione delle acque meteoriche nel bacino di abbancamento dei rifiuti;

- f) applicare la tariffa per lo svolgimento dell'attività di cui al punto a) poiché la stessa dovrà essere proporzionalmente ridotta rispetto alla diminuzione del periodo di trattamento e dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del competente Osservatorio Regionale dei Rifiuti presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti. Restano ferme le eventuali modifiche e conguagli derivanti dall'esame in corso da parte dell'Osservatorio regionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del piano economico finanziario presentato dalla ditta.

2. La Trapani Servizi S.p.A. è autorizzata, in deroga al DDG n. 1391 del 15 settembre 2014, per il periodo dal 15 giugno sino al 31 luglio 2016, ad effettuare attività di tritovagliatura in situ dei rifiuti urbani indifferenziati presso la discarica sita in c.da Borranea mediante operazioni D14 "ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13". In uscita dalla tritovagliatura la frazione secca di sovrvallo, con codice 191212, sarà conferito in discarica, mentre la frazione organica di sottovaglio con codice 191212 sarà sottoposta al normale processo di biostabilizzazione presso l'impianto di TMB sito in c.da Belvedere nel Comune di Trapani prima dello smaltimento in discarica con codice 191501. L'abbancamento dei rifiuti in discarica dovrà avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte dal decreto AIA n. 1391 del 15 settembre 2014.

3. La Trapani Servizi S.p.A. è autorizzata all'attività di tritovagliatura con attrezzatura mobile, per il periodo dal 15 giugno e sino al 31 luglio 2016, sul sito della discarica autorizzata con DDG n. 1391 del 15 settembre 2014.

Articolo 11

(Attività straordinaria per l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata e obbligo di pretrattamento)

1. Le Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e ai Comuni, in forma singola o associata, dovranno procedere conformemente alla legge regionale n. 9/2010 all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della frazione biodegradabile da conferire in discarica previsti dalla normativa vigente.

2. Nelle more del funzionamento a regime del complesso sistema di smaltimento dei rifiuti nella Regione siciliana e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, ai soggetti gestori degli

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in servizio della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

impianti di compostaggio e di quelli destinati al trattamento della frazione organica dei rifiuti, in esercizio sul territorio regionale, di poter aumentare, nella vigenza del presente provvedimento contingibile e urgente, la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino al 30 per cento, previa acquisizione dei pareri tecnici e tecnici-sanitari.

Articolo 12

(Requisizione in uso delle discariche e degli impianti di smaltimento)

1. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà procedere, sulla base di direttive del Presidente della Regione Siciliana, qualora ciò si rendesse necessario per esigenze ambientali, alla requisizione in uso delle discariche e/o degli impianti siti nel territorio regionale al fine di poter normalizzare lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e tecnica di settore, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ed in particolare, in particolare mediante l'uso di impianti mobili di biostabilizzazione, prima del possibile smaltimento definitivo o recupero.
2. Sulla base di quanto previsto al precedente comma 1 si procederà all'avvalimento temporaneo del complesso aziendale attualmente operante, quindi anche del personale addetto, senza che ciò possa determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nello specifico della finanza regionale.
3. La discarica e/o l'impianto requisito, per tutta la durata della presente ordinanza, sarà assegnato temporaneamente al Dipartimento Regionale della Protezione Civile che opererà di concerto con il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sentito il Prefetto competente per territorio.
4. L'indennità di requisizione per il soggetto proprietario della discarica e/o dell'impianto, previa compilazione di apposito verbale di consistenza della discarica e/o dell'impianto requisito, sarà determinata da una successiva deliberazione di Giunta Regionale sulla base della proposta avanzata dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Articolo 13

(Avvio straordinario delle procedure di gara per l'invio fuori dal territorio regionale della frazione secca da r.i.)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso temporaneo anche in deroga alla pianificazione regionale, a cura del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, all'indizione di apposita procedura di evidenza pubblica per destinare, mediante servizio di packaging, trasporto e logistica

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

la frazione secca in uscita dal trattamento di tritovagliatura, da qualificare preferenzialmente come CSS-Rifiuto, per essere destinata prioritariamente ad impianti di recupero energetico presenti sul territorio regionale ovvero mediante accordi ex art. 182, comma 3 D.Lgs. 152/2006 se fuori dal territorio regionale.

2. Ai fini del conferimento di rifiuti preferenzialmente come CSS-Rifiuto, per essere destinata prioritariamente ad impianti di recupero energetico fuori dal territorio regionale:

Articolo 14

(Altri adempimenti straordinari)

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e per le motivazioni di cui in premessa, si autorizza il ricorso temporaneo anche in deroga alla pianificazione regionale, a cura del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, entro 60 giorni dall'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti secondo le modalità previste all'articolo 2, comma 1 della presente ordinanza, alla predisposizione di apposita procedura di evidenza pubblica per la realizzazione di termovalorizzatori con le migliori pratiche disponibili in materia di tutela ambientale e della salute umana entro un fabbisogno stimato in circa 700.000 tonn./anno da localizzare esclusivamente in aree in esercizio a discariche pubbliche ovvero in aree pubbliche dismesse di discariche non in esercizio ovvero in aree industriali, anche in prossimità delle stesse, disponendo che le stesse procedure vengano svolte con i termini ridotti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 per motivi di urgenza.

2. Le Pubbliche Amministrazioni interessate o dei soggetti che operano in analogia, dovranno attenersi, per tutte le procedure di evidenza pubblica previste nella presente ordinanza, ai tempi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 per le procedure semplificate nei casi di necessità ed urgenza.

3. Il Dipartimento Regionale è autorizzato a derogare alla Legge regionale n. 19/2008 e s.m.i. ed alla Legge regionale n. 9/2010, nonché alle relative norme regolamentari ed amministrative correlate, al fine di effettuare tutte le modifiche organizzative, funzionali ed operative ritenute utili e necessarie per il corretto adempimento degli obblighi discendenti dalla presente ordinanza e finalizzati al superamento della situazione emergenziale attuale, mediante la proposta di Decreto del Presidente della Regione.

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in esercizio della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare n. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

4. I Sindaci ed i Consigli Comunali inadempienti negli obblighi inderogabili di cui alla presente ordinanza sono commissariati nelle funzioni mediante la nomina di commissari straordinari su proposta del Dipartimento Regionale con Decreto del Presidente della Regione, costituendo la presente ordinanza diffida ad adempire.
5. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è autorizzato a proporre ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti al Presidente della Regione Siciliana, sentito il Ministero dell'Ambiente in attuazione alla pianificazione delle attività di cui all'art. 2 della presente.
6. Qualora per acclerate esigenze di organizzazione del servizio di smaltimento si dovesse procedere, in via transitoria, nelle more dell'attivazione degli impianti mobili necessari alla biostabilizzazione, e comunque per un periodo massimo di 45 giorni dalla adozione della presente ordinanza, a destinare in discarica la frazione organica derivante da RUR ove questa sia trattata mediante processi anche inferiori a 15 giorni che siano comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà disporre le procedure per l'acquisizione di un parere favorevole da parte di ARPA regionale, nonché allo svolgimento del buon esito di un piano di analisi dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla fase di biostabilizzazione per verificare l'effettiva riduzione dell'indice respirometrico.
7. Le SRR ovvero i gestori pubblici delle discariche in esercizio sono autorizzate a procedere all'acquisizione di impianti mobili di biostabilizzazione con eventuale anticipazione finanziaria a carico della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti da restituire entro 24 mesi maggiorati degli interessi legali, previa autorizzazione del medesimo Dipartimento.
8. Fermo restando i principi contenuti nella parte prima del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii i termini contenuti nel Decreto Legislativo afferenti le procedure VAS, VIA ed A.I.A. afferente l'impiantistica esistente e da realizzare in attuazione alla presente ordinanza sono ridotti a un terzo, fermo restando l'obbligo di pubblicazione e consultazione pubblica previsto in sede procedurale.
9. Le determinazioni finali circa i pareri, nulla-osta, intese, concerto, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati da acquisire ai fini della emissione dei provvedimenti di VAS, VIA e ALA sono assunte in sede di unica conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. da indire e concludersi inderogabilmente entro 30 giorni dall'avvio del procedimento a cura del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
10. Le disposizioni e/o atti amministrativi, richiesti in attuazione alla presente ordinanza da parte del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ad altri rami dell'Amministrazione Regionale o altri Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale n.

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 14 gennaio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

10/2000 anche in deroga alle norme di contabilità pubblica regionale di cui alla legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 e successive modifiche ed integrazioni sono disposte senza indugio entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta, fatti salvi i principi generali dell'ordinamento.

11. L'inadempimento delle disposizioni di cui ai precedenti commi 8,9 e 10 costituisce causa di risoluzione unilaterale dei contratti individuali dei dirigenti individuati responsabili.

12. Gli adempimenti attuativi derivanti dalla presente ordinanza in capo al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti costituiscono obiettivi con priorità alta con peso pari al 70% sia per il Dirigente Generale, per i Dirigenti delle Strutture intermedie e per il Personale del Comparto non Dirigenziale destinatario del Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni di cui al CAPO III del Contratto Collettivo di Lavoro vigente con deroga specifica agli Accordi Sindacali;

13. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà istituire entro il 30 agosto 2016, un capitolo di bilancio nel quale far confluire le somme introitate dai Comuni a fronte dei versamenti delle tariffe, destinate allo smaltimento e al recupero dei rifiuti.

Articolo 15

(Monitoraggio e Tutoraggio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare - Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento - monitorerà, con l'opportuno coinvolgimento dell'ANAC, le attività, il rispetto delle prescrizioni e dei tempi contenuti nella presente ordinanza e dei cronoprogrammi previsti e, con cadenza trimestrale, la prima con scadenza il 30 agosto 2016, effettuerà una verifica dello stato di avanzamento degli interventi posti in essere dalla Regione Siciliana entro il 15 settembre 2016.
2. La Regione Siciliana invierà report mensili sulle azioni realizzate e fornirà ad ogni scadenza trimestrale di monitoraggio tutte le informazioni e tutti i dati necessari per verificare il progressivo rientro al regime ordinario di gestione dei rifiuti.
3. Nello spirito di leale e corretta collaborazione fra Pubbliche Amministrazioni il Ministero è impegnato a garantire le opportune attività di supporto e tutoraggio per l'adempimento degli impegni di cui alla presente ordinanza.

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relata ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

4. In caso di inadempienza dei termini contenuti nella presente ordinanza rilevati anche prima del monitoraggio, è facoltà del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dichiarare l'immediata decadenza dell'Intesa alla presente Ordinanza anche prima della decadenza trimestrale successiva.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza con effetto di notifica:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri,
- Al Presidente dell'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione
- al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- al Ministro della Salute,
- al Ministro delle Attività produttive,
- al Ministero dell'Economia,
- Al Capo della Protezione Civile Nazionale,
- alle Prefetture della Regione Siciliana,
- Al Presidente della Sezione di Controllo Regione Siciliana della Corte dei Conti
- All'Avvocato Generale delle Avvocature Distrettuali della Sicilia
- Agli Assessorati della Regione Siciliana e relativi Dipartimenti e Uffici dipendenti;
- Ai Dipartimenti e Uffici direttamente dipendenti dalla Presidenza della Regione Siciliana;
- Alla Direzione generale dell'ARPA Regionale con effetto di notifica anche per tutte le Strutture Territoriali provinciali,

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinanza della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

- alle ASP di tutte le province,
- alle Citta Metropolitane e a tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale,
- Ai Sindaci delle Città di Palermo, Catania e Messina
- alle Società e Consorzi d'ambito, con effetto di notifica ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale,
- alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana,
- Alle CCIAA del territorio regionale,
- Al Rettore dell'Università degli Studi di Palermo ed al Capo Dipartimento di Ingegneria Civile, ambientale, aerospaziale e dei materiali
- Ai Gestori IPPC OIKOS S.p.A., Sicula Trasporti S.r.l., Catanzaro Costruzioni S.p.A., RAP S.p.A., Trapani Servizi S.p.A., ATO AMBIENTE CL2; ATO RAGUSA AMBIENTE SPA; ATO ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.
- a tutti gli altri enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti ha in ogni caso valore di notifica legale.

AI FINI DELL'INVIO E RICEZIONE DELLE COMUNICAZIONI AFFERENTI LE ATTIVITA' DISCENDENTI DALLA PRESENTE ORDINANZA SONO ISTITUITI I SEGUENTI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA:

ORDINARIA : ORDINANZA5RIF@REGIONE.SICILIA.IT

CERTIFICATA : ORDINANZA5RIF@CERTMAIL.REGIONE.SICILIA.IT

RENDE NOTO



Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0012408/GAB del 07/06/2016

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
PROT. 25323 DEL 07 GIU. 2016
VIALE CAMPANIA, 36/A - 90144 PALERMO

All' On. Rosario Crocetta
Presidente della Regione Siciliana
Palazzo d'Orleans
Piazza Indipendenza, 21
90129 Palermo

presidente@certmail.regione.sicilia.it

Con le note del 5 maggio e del 19 maggio u.s. è stata rappresentata la situazione di emergenza ambientale della Regione Siciliana dovuta allo smaltimento dei rifiuti urbani e si è fatto riferimento alla auspicabile acquisizione dell'intesa da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di prorogare i termini per l'esercizio del potere di ordinanza previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Successivamente, a seguito di un costruttivo confronto tra i rispettivi uffici per trovare le soluzioni più adeguate, in cui non è stato da meno l'impegno sul tema da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la competente direzione del Ministero ha individuato una serie di condizioni e di prescrizioni alle quali vincolare una possibile intesa, rappresentandole alla Regione con nota 8495 del 31 maggio 2016.

Poiché il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana ha trasmesso con nota del 7 giugno 2016 prot. n. 25322 alla Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno schema di ordinanza i cui contenuti prescrittivi sono in linea con le richieste ministeriali

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Il Presidente della Regione Siciliana
(On. Rosario Crocetta)




Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006

inviata alla Regione, con la presente rilascio l'intesa sulla predetta ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, subordinandone gli effetti al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nella menzionata nota ministeriale.

Gianluca Gallo


Il Ministro dell'Interno e della Tutela del Territorio e del Mare

COD. 259UNC0096

ROMA, 20/11/2015, S.p.A.

PARERI EX ART. 53 L. 8/6/1990, N. 142 RECEPITA CON L.R. N. 48 DELL'11/12/1991

PARERE TECNICO


SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile di P.O. N° 3
Geom. Michele Reina



PARERE CONTABILE

*Il tutto che riguarda, con
accanto di Impresa Contabile.*





COMUNE DI CASTELTERMINI
Prov. di Agrigento

OGGETTO: Commissione Consiliare Tributi, Igiene e Sanità, Cimitero, Sportello Unico, Sviluppo Economico Locazioni del 14/06/2016

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di Luglio, alle ore 15:30, nei locali del Palazzo Municipale, a seguito di quanto anticipato per le vie brevi ed alla convocazione della seduta (nota prot. n.13141 del 05/07/2016) nei locali del Palazzo Comunale, doveva riunirsi la Commissione Consiliare in oggetto.

Argomento all'o.d.g. sono le seguenti proposte.

- Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale: Piano finanziario – servizi igiene ambientale per l'anno 2016 – Componente TARI
- Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale: Attivazione entrate proprie ai sensi dell'art. 251 comma 5 D.Lgs 267/2000. Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote TARI per l'anno 2016 – Modifica art. 27 IV del Regolamento Comunale (IUC) capo IV (TARI). Scadenze di versamento TARI.
- Approvazione schema di regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio integrato dei rifiuti urbani.

Sono presenti:

Il C.C. Sig.ra Orsola Cordaro nella qualità di Presidente della Commissione

Le funzioni di Segretario vengono svolte dalla Sig.ra Rosalia Maria Maratta, designata in sostituzione, dalla commissione, ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento comunale.

Il Presidente, preso atto che non è stato raggiunto il numero legale, alle ore 16:15 dichiara deserta la seduta.

Del che letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti

Il Presidente della Commissione f.to Orsola Cordaro

Il Segretario
f.to Rosalia Maria Maratta

Il Consigliere Giuliano chiede il prelievo del punto all'odg integrativo prot. n. 18110 del 31/8/2016.

Il Presidente mette ai voti tale proposta che viene approvata all'unanimità dei Consiglieri presenti.

Il Presidente introduce la proposta invitando il Responsabile di P.O. n. 3 a dare gli opportuni chiarimenti.

Il Geom Reina dà atto che si tratta di uno schema di regolamento tipo, predisposto dai funzionari della SRR ATO 4 Agrigento EST, per disciplinare il servizio rifiuti durante la fase transitoria, nelle more dell'affidamento del servizio di competenza dell'UREGA di Agrigento.

Il Presidente constatato che non ci sono interventi, mette ai voti per alzata e seduta, la proposta iscritta al punto all'o.d.g. integrativo prot. n. 18110 del 31.8.2016 avente ad oggetto "Approvazione schema di regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio integrato dei rifiuti".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta e fatte proprie le motivazioni;

Dato atto che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del servizio competente, parere contabile favorevole dal Responsabile del servizio Finanziario e che detti pareri qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri:

Presenti: 9

Assenti: 6 (Dolore, Cordaro Orsola V.R, Genuardi, Di Gregorio, Sciarrabone e Capozza Francesco)

Votanti: 9

Astenuti: 0

Voti Favorevoli: 9

Voti Contrari: 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione schema di regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio integrato dei rifiuti" che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il Consigliere Puccio propone di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di dare attuazione al Piano.

Il Presidente, dunque, mette ai voti per alzata e seduta, la superiore proposta e proclama il risultato per come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta e fatte proprie le motivazioni;

Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri:

Presenti: 9

Assenti: 6(Dolore, Cordaro Orsola V.R, Genuardi, Di Gregorio, Sciarrabone e Capozza Francesco)

Votanti: 9

Astenuti: 0

Voti Favorevoli: 9

Voti Contrari: 0

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sig. Cannella Gerlando

IL PRESIDENTE

Dott. Nicastro Gioacchino

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 5° della L. 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i. si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo On - Line del sito ufficiale del Comune dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.11 comma 1 L.R. 44/91 , oggi art. 711 comma 1 testo coord. leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali (GURS 09/05/2008)
Casteltermini, li _____

Il Responsabile della Pubblicazione all'albo on -line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo on - line del Comune .

C E R T I F I C A

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on - line del Comune dal _____ al _____ per quindici giorni consecutivi.

Casteltermini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Casteltermini, li _____



IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Casteltermini, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE